SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 marzo 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 gennaio 2012.

Decadenza della società Agenzia Ippica le Caravelle di Nicodemi Maurizia & C. S.n.c. dalle concessioni cod. n. 60 e n. 261, per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006 n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il D.M. 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Viste le convenzioni di concessione n. 60 e n. 261 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Società Agenzia Ippica Le Caravelle di Nicodemi Maurizia & C. S.n.c. nei locali siti, rispettivamente, alla via Cristoforo Colombo, n. 54 - 56 in Conegliano c.a.p. 31015 (TV) e in viale Umbria 11/A - B - C in Sottomarina di Chioggia c.a.p. 30019 (VE);

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Visto l'art. 13, comma 1, della citata convenzione il quale prevede che «Il concessionario è tenuto a prestare le garanzie, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario o in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche o istituti di credito»;

Visto il comma 3, del sopra citato articolo il quale stabilisce che: «il mancato adeguamento dell'importo della garanzia … è causa di decadenza della concessione»;

Considerato che il concessionario Agenzia Ippica le Caravelle di Nicodemi Maurizia & C. S.n.c. ha presentato ad AAMS, in regime di «gestione semplificata» la fideiussione di € 197.602,00, rilasciata in data 6 ottobre 2006 dalla Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c., ai sensi dell'art. 13, comma 2 della convenzione di concessione;

Vista la nota prot. n. 2011/8174/Giochi/SCO del 7 marzo 2011, con la quale è stato richiesto alla società concessionaria di adeguare la garanzia prestata ai sensi del citato art. 13 della convenzione;

Vista la nota prot. n. 2011/35030/Giochi/SCO del 12 settembre 2011 con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato articolo 13 comma 3 della convenzione di concessione;

Considerato che il concessionario in questione, a fronte delle citate note ha inoltrato in data 10 ottobre 2011,una richiesta di finanziamento alla Banca Popolare dell'Alto Adige di Conegliano;

Considerato che in seguito alla sopra citata comunicazione di richiesta di finanziamento la Società non ha provveduto a presentare nuova fideiussione;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: delle convenzioni di concessione n. 60 e n. 261 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulate con la società Agenzia Ippica le Caravelle di Nicodemi Maurizia & C. S.n.c., con sede legale in via C. Colombo, 54/56 31015 - Conegliano (TV), operante nei comuni di Conegliano (TV) e Sottomarina di Chioggia (VE).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il direttore: TAGLIAFERRI

12A03039

DECRETO 15 febbraio 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 127 giorni, relativi all'emissione del 15 febbraio 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 10133 del 9 febbraio 2012, che ha disposto per il 15 febbraio 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centoventisette giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 10133 del 9 febbraio 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2012;
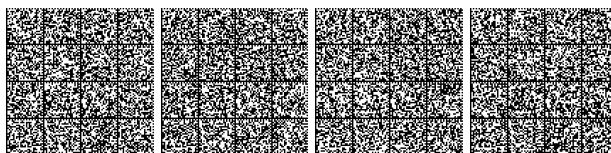
Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a centoventisette giorni è risultato pari all'1,546%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,458.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, all'1,054% e al 2,539%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A02977

DECRETO 15 febbraio 2012.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, relativi all'emissione del 15 febbraio 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 10127 del 9 febbraio 2012, che ha disposto per il 15 febbraio 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 10127 del 9 febbraio 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari al 2,230%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,789.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, all'1,765% e al 3,196%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore: CANNATA

12A02978

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sieglinde Streitberger, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Sieglinde Streitberger;

Visto che la richiesta dell'interessata è rivolta, ai sensi della legge n. 167/2009, ad ottenere il riconoscimento della propria formazione limitando gli effetti del riconoscimento medesimo ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata possiede la conoscenza della lingua tedesca in quanto ha conseguito in Austria la formazione primaria, secondaria ed accademica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario «Magistra der Philosophie» - «erste Studienrichtung Romanistik: Französisch, Studienzweig Französisch (Leramt an höheren Schulen) zweite Studienrichtung Romanistik: Italienisch, Studienzweig Italienisch (Lehramt an höheren Schulen)» rilasciato dall'Università di Innsbruck in data 15 luglio 2002, comprensivo della formazione pedagogica;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Abschulussbestätigung» rilasciato da Institut fur lepre/innen-bildung und Schulforschung di Innsbruck in data 7 maggio 2001,

posseduto dalla cittadina austriaca prof.ssa Sieglinde Streitberger, nata a Waishofen (Austria) il 19 marzo 1970, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso:

46/A - Lingue e civiltà straniere (francese) - limitatamente ai soli posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02753

DECRETO 21 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla prof.ssa Christine Dürnberger, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Christine Dürnberger;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto è laureata in italiano;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;
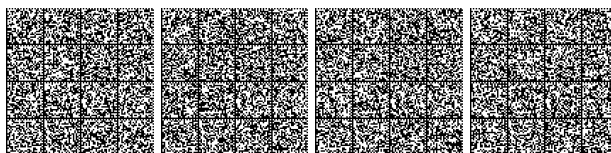
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 19 dicembre 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

diploma di istruzione post-secondario: «Magister der Naturwissenschaften, in den Unterrichtsfächen Leibeserziehung und Italienisch» conseguito il 30 gennaio 2006 presso la Universität Salzburg (Austria);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäß § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes» conseguito il 6 luglio 2007 presso il Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Salzburg-Nonntal di Salisburgo (Austria),

posseduto dalla cittadina austriaca prof.ssa Christine Dürnberger nata a Salisburgo (Austria) il 10 gennaio 1981, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione e/o concorso:

30/A - Scienze motorie e sportive;

29/A - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: PALUMBO

12A02752

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 febbraio 2012.

Modifica al decreto 24 gennaio 2012 relativo alla ri-registrazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari a base di composti del rame.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto 24 gennaio 2012 relativo alla ri-registrazione provvisoria fino al 30 novembre 2016 di alcuni prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva «composti del rame», alle nuove condizioni di impiego riportate nella parte A dell'allegato al decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della commissione del 23 aprile 2009;

Visti in particolare gli allegati 1 e 2 al citato decreto del 24 gennaio 2012, che riportano gli elenchi dei prodotti fitosanitari ri-registrati provvisoriamente fino al 30 novembre 2016;

Rilevato che alle righe 20-21-22 dell'allegato 1 al citato decreto 24 gennaio 2012

20	3701	CUPROSAR 40 WDG	13/06/1980	Gowan Italia S.p.A.
21	14034	CURENOX TOP MICRO	29/10/2007	Gowan Italia S.p.A.
22	14035	WINCH 40 WDG	29/10/2007	Gowan Italia S.p.A.

è stata erroneamente indicata quale titolare dei prodotti fitosanitari riportati nella tabella sopra indicata, l'impresa Gowan Italia S.p.a. anziché l'Impresa IQV Italia S.r.l.;

Rilevato altesì che alle righe 107 e 109 dell'allegato 1 al citato decreto 24 gennaio 2012

107	6745	BORDOX FIELD	19/06/1986	New Agri S.r.l.
109	5751	RAREZ	02/02/1984	New Agri S.r.l.

è stata erroneamente indicata quale titolare dei prodotti fitosanitari riportati nella tabella sopra indicata, l'impresa New Agri S.r.l. anziché l'impresa IQV Italia S.r.l.;

Rilevato inoltre che alla riga 36 dell'allegato 2 al citato decreto 24 gennaio 2012 è stato erroneamente inserito il sottoindicato prodotto fitosanitario, precedentemente revocato con decreto del 14 dicembre 2011;

36	14124	ASSORAM 2000	30/11/2007	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.

Ritenuto di dover apportare le relative modifiche all'allegato 1 e all'allegato 2 del citato decreto 24 gennaio 2012;

Decreta:

Si modificano gli allegati 1 e 2 al decreto 24 gennaio 2012 nelle seguenti parti:

vengono modificate le righe 20-21-22-107-109 dell'allegato 1 relative ai prodotti fitosanitari riportati nella tabella sotto indicata relativamente all'ultima colonna con indicazione dell'impresa titolare, IQV Italia S.r.l.:

20	3701	CUPROSAR 40 WDG	13/06/1980	IQV Italia S.r.l.
21	14034	CURENOX TOP MICRO	29/10/2007	IQV Italia S.r.l.
22	14035	WINCH 40 WDG	29/10/2007	IQV Italia S.r.l.
107	6745	BORDOX FIELD	19/06/1986	IQV Italia S.r.l.
109	5751	RAREZ	02/02/1984	IQV Italia S.r.l.

viene eliminata la riga 36 dell'allegato 2 relativa al prodotto fitosanitario ASSORAM 2000 registrato al n. 14124 con decreto in data 30 novembre 2007, dell'impresa Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 21 febbraio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A02635
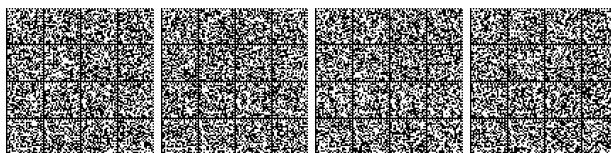
DECRETO 23 febbraio 2012.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Azzurrina» in comune di Careggine.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte, Azzurrina» di Careggine (Lucca) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Azzurrina» in comune di Careggine (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 23 febbraio 2012

Il capo del dipartimento: OLEARI

12A02634

DECRETO 23 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Traian Dorus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 gennaio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Traian Dorus nato a Bârlad (Romania) il giorno 3 febbraio 1980, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de licenţă de doctor-medic in profilul medicinā specializarea stomatologie» rilasciato in data 23 giugno 2006 con il n. 665 dalla Universitatea de medicinā şi farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de licenţă de doctor-medic in profilul medicinā specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de medicinā şi farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - in

data 23 giugno 2006 con il n. 665 al sig. Traian Dorus, nato a Bârlad (Romania) il giorno 3 febbraio 1980, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Traian Dorus è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A02636

DECRETO 23 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Anamaria Tefeles Dorus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 gennaio 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anamaria Dorus nata a Comanesti (Romania) il giorno 28 agosto 1982, di cittadinanza rumena ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de licenţă de doctor-medic in profilul medicinā specializarea stomatologie» rilasciato in data 25 ottobre 2007 con il n. 471 dalla Universitatea de medicinā şi farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Visto il certificato di matrimonio serie CD n. 757166 rilasciato in data 3 febbraio 2006, esibito dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Anamaria Tefeles, nata a Comanesti (Romania) il giorno 28 agosto 1982, di cittadinanza rumena, titolare del «Diploma de licenţă de doctor-medic in profilul medicinā specializarea stomatologie» rilasciato in data 25 ottobre 2007 con il n. 471 dalla Universitatea de medicinā şi farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania, è la stessa persona di Anamaria Dorus e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de licenţă de doctor-medic in profilul medicinā specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de medicinā şi farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - in data 25 ottobre 2007 con il n. 471 alla sig.ra Anamaria Tefeles, nata a Comanesti (Romania) il giorno 28 agosto 1982, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Anamaria Dorus è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A02637
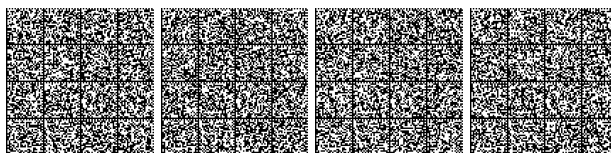
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 febbraio 2012.

Scioglimento della «San Giorgio Società cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 22 gennaio 2011, effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «San Giorgio Società Cooperativa» con sede in Corigliano Calabro (CS), costituita in data 17 gennaio 2008 con atto a rogito del Notaio dott. Fino Giovanni di Corigliano Calabro (CS), n. REA CS-197822, C.F. 02903200786, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del Codice civile e l'Avv. Cinzia Antonia Sorace nata a Caulonia (RC) il 29 ottobre 1967 e residente in Francavilla sul Sinni (PZ), via Passeggeri n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02809

DECRETO 15 febbraio 2012.

Nomina del commissario liquidatore della «La Doganale Lametina, Società cooperativa di produzione, lavoro e servizi a responsabilità limitata», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il decreto dirigenziale 6 giugno 2011 con il quale la società cooperativa «La Doganale Lametina, Società cooperativa di produzione, lavoro e servizi a responsabilità limitata» con sede in Lamezia Terme (CZ) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1994 e che lo stesso presenta beni patrimoniali immobiliari da liquidare;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Ritenuta la necessità di integrare il succitato decreto dirigenziale 6 giugno 2011 con la nomina di un commissario liquidatore al fine di verificare la reale situazione patrimoniale dell'ente e provvedere alla successiva liquidazione dei beni patrimoniali da apprendere alla massa concorsuale;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Nicola Maione nato a Lamezia Terme il 9 dicembre 1971, con studio in Roma, via Garigliano n. 11,

è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Doganale Lametina, Società cooperativa di produzione, lavoro e servizi a responsabilità limitata» con sede in Lamezia Terme (CZ), n. REA CZ-74954, C.F. 00334830791, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con decreto dirigenziale 6 giugno 2011.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A02810

DECRETO 15 febbraio 2012.

Scioglimento di centoventinove società cooperative senza nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp.att. al codice civile;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto il d.lgs. n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che in data 27 dicembre 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 - serie generale - è stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 129 società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 febbraio 2012

Il dirigente: DI NAPOLI
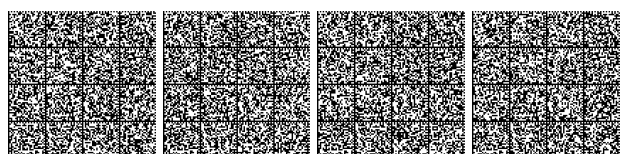
ALLEGATO

ELENCO N. 10 /2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	* AMICA - SOCIETA' COOPERATIVA	CASSANO ALLO JONIO	CS	CALABRIA	02832860783	19/02/2007	
2	* AGROPIANA - SOCIETA' COOPERATIVA	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	00710950809	18/11/1982	
3	IDROMONTAGGI SOC. COOP. A R.L.	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	03142970163	02/07/2004	
4	MARIA AUSILIATRICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESP. LIMITATA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	00811320621	26/03/1979	
5	MEDICAL 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01162110629	23/02/1999	
6	SER.IN SOCIETA' COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01068490620	27/11/1996	
7	ADRIATICA COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	03268270612	21/07/2006	
8	AION ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AVERSA	CE	CAMPANIA	03190750616	21/10/2005	**UNICOOP**
9	ALBA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	CAPUA	CE	CAMPANIA	02567540618	16/04/1999	
10	COSTRUZIONI EDILNUOVA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	VITULIANO	CE	CAMPANIA	01637820612	30/10/1986	
11	EMILIANA COSTRUZIONI- SOCIETA' COOPERATIVA	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	02737690616	19/01/2001	**UNICOOP**
12	EURO COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	02801060613	17/09/2001	**UNICOOP**
13	EUROSERVICE 2002 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	TRENTOLA-DUCENTA	CE	CAMPANIA	02841780618	28/01/2002	
14	FUTURO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	PARETE	CE	CAMPANIA	02861000616	03/04/2002	**UNICOOP**
15	LA GISELLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PARETE	CE	CAMPANIA	02697620611	09/09/2000	**UNICOOP**
16	M.A.M. SOCIETA' COOPERATIVA	CASTEL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	03186900613	08/10/2005	
17	MARINA SOC. COOP. A R.L.	CASERTA	CE	CAMPANIA	02536500610	31/12/1999	
18	PADRE PIO SOC. COOP. AGRICOLA	PARETE	CE	CAMPANIA	02454960614	26/01/1998	**UNICOOP**
19	PARTNER SOCIETA' COOPERATIVA	CAPRIATI AL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	03272500236	06/12/2002	
20	SOCIETA' COOPERATIVA AURORA	AVERSA	CE	CAMPANIA	02469930610	01/10/1997	
21	SOCIETA' COOPERATIVA EDIL TECNICA	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	03077270613	16/07/2004	**UNICOOP**
22	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA PRIMAVERA	CARINARO	CE	CAMPANIA	03137970616	10/03/2005	
23	SOCIETA' COOPERATIVA IL PORTO TECNICI PER LA NAUTICA	CASTEL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	03183690613	28/09/2005	
24	SOCIETA' COOPERATIVA LA ROMANINA	CARINARO	CE	CAMPANIA	03186210617	30/09/2005	
25	THE CAT SOCIETA' COOPERATIVA	PARETE	CE	CAMPANIA	02899130617	07/10/2002	**UNICOOP**
26	TOP EDIL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PARETE	CE	CAMPANIA	02644330611	05/02/2000	**UNICOOP**
27	V.I.T.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	CESA	CE	CAMPANIA	02964770610	19/05/2003	**UNICOOP**
28	VITALAVORATORI SOC.COOP. A R.L.	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	02217240619	11/02/1995	
29	* NAUTICA 2005 SOCIETA' COOPERATIVA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05203981211	05/10/2005	
30	CERERE SOCIETA' COOPERATIVA ARL	BOSCOREALE	NA	CAMPANIA	05817830630	30/11/1998	
31	COOPERATIVA SOCIALE 3DUE8	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	CAMPANIA	07850190633	13/12/2001	
32	COOPERATIVA SOCIALE L'ANGELO CUSTODE	NAPOLI	NA	CAMPANIA	95065450637	06/10/2005	
33	EURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ARZANO	NA	CAMPANIA	03988851212	05/03/2001	
34	FORTUNE INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY SOCIETA' COOPERATIVA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	07192910631	17/07/1997	**AGCI**
35	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. CASAROSA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	04456901216	08/04/2003	
36	* DIMENSIONE VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACERNO	SA	CAMPANIA	04384300655	05/06/2006	
37	ALMA COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	SALERNO	SA	CAMPANIA	04028700658	12/05/2003	**AGCI**
38	DE ROSA TRANS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	NOCERA SUPERIORE	SA	CAMPANIA	03765220656	07/03/2001	
39	EDIL PICENTIA SOCIETA ' COOPERATIVA	PONTECAGNANO FAIANO	SA	CAMPANIA	04229000650	01/03/2005	
40	LA COMUNE- S.C.R.L.	SARNO	SA	CAMPANIA	00697820652	19/01/1973	
41	PARCHEGGIO VINCIPROVA SOCIETA' COOPERATIVA	SALERNO	SA	CAMPANIA	03915170652	14/06/2002	
42	SAN PASQUALE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	NOCERA SUPERIORE	SA	CAMPANIA	03533190652	11/03/1999	
43	SOCIETA' COOPERATIVA S.GIOACCHINO A R.L.	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA	03510620655	04/12/1998	
44	TECNO SERVICE SOC. COOP.	FUTANI	SA	CAMPANIA	04449070657	16/01/2007	
45	UNICOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MAIORI	SA	CAMPANIA	03713340655	11/10/2000	

ELENCO N. 10 /2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
46	ZEFIRO SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	04332230657	17/01/2006	
47	* BUILDING COOP SOCIETA' COOPERATIVA	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	02221280064	06/08/2008	
48	IVALE SOCIETA' COOPERATIVA	CANELLI	AT	PIEMONTE	01416810057	25/06/2007	
49	ECOPULL SOCIETA' COOPERATIVA	ALBARETTO DELLA TORRE	CN	PIEMONTE	02637610045	25/03/1998	CCI
50	MULTISERVICE ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALUZZO	CN	PIEMONTE	03183750045	15/10/2007	UNICOOP
51	LA.SER SOCIETA' COOPERATIVA	NOVARA	NO	PIEMONTE	02085190037	25/01/2007	AGCI
52	AUGUSTA TAURINORUM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TORINO	TO	PIEMONTE	09466600013	31/10/2006	
53	CONSORZIO GESTIONE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	09155640015	06/06/2005	
54	CONSORZIO PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE ITALIANO	TORINO	TO	PIEMONTE	09475460011	10/11/2006	CCI
55	COOPERATIVA A.G. COMUNICAZIONE	COLLEGNO	TO	PIEMONTE	09644560014	20/06/2007	
56	PROLAV - SOCIETA' COOPERATIVA	SETTIMO TORINESE	TO	PIEMONTE	09005680013	30/11/2004	
57	PROMETEO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TORINO	TO	PIEMONTE	09715100013	09/11/2007	
58	MAGICA 2007 SOCIETA' COOPERATIVA	CARMAGNOLA	TO	PIEMONTE	09653920018	04/07/2007	AGCI
59	MARPA TELEMATICA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	VERBANIA	VB	PIEMONTE	01702370030	13/01/1999	
60	LA NUOVA FRONTIERA - TENUTA CRISTIAN SOCIETA' COOPERATIVA	SANTHIA'	VC	PIEMONTE	93006510023	22/06/2005	
61	ASSISTENZA TECNOLOGICA IMPIANTISTICA SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	PUGLIA	06609830721	01/06/2007	
62	ATLANTIS- SOCIETA' COOPERATIVA	MODUGNO	BA	PUGLIA	06674660722	16/11/2007	
63	CASA MARIA VINCENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GRAVINA IN PUGLIA	BA	PUGLIA	06287110727	11/03/2005	
64	COOPERATIVA FRA CARATISTI DI MOTOPESCHERECCI SOC. COOP.	BISCEGLIE	BA	PUGLIA	00677330722	28/06/1969	CCI
65	COOPERATIVA VILLAGGIO S.ANTONIO A RESPONSABILITA' LIMITATA	GRUMO APPULA	BA	PUGLIA	05999400723	07/04/2003	
66	DI.PA.- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	BITRITTO	BA	PUGLIA	06080770727	03/12/2003	
67	HERMES COOPERATIVA SOCIALE	GRAVINA IN PUGLIA	BA	PUGLIA	06521390721	23/11/2006	
68	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ANDRIA	BA	PUGLIA	05634820723	11/01/2001	
69	INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MOLFETTA	BA	PUGLIA	05583130728	14/09/2000	
70	INTERETNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BARI	BA	PUGLIA	05590280722	13/09/2000	
71	ISTITUTO DI VIGILANZA ODEGITRIA SECURITY	BITRITTO	BA	PUGLIA	06329200726	04/07/2005	
72	ITALIA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	GIOIA DEL COLLE	BA	PUGLIA	05379060725	03/08/1999	
73	LA BOTTEGA DELLE IDEE - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONOPOLI	BA	PUGLIA	05771990727	31/01/2002	
74	NEMBO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	PUGLIA	06289400720	22/03/2005	
75	ORIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	MODUGNO	BA	PUGLIA	06674650723	16/11/2007	
76	SAIR SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	PALO DEL COLLE	BA	PUGLIA	06458350722	11/05/2006	
77	SANTA LUCIA SOC. COOP. A R.L.	MOLFETTA	BA	PUGLIA	00978380723	16/01/1971	
78	SERCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZIO E LAVORO LOCOROTONDO	LOCOROTONDO	BA	PUGLIA	05164440728	01/08/1997	
79	SOCIETA' AGRICOLA LA SPERANZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TERLIZZI	BA	PUGLIA	06315010725	10/05/2005	
80	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO SANTA LUCIA	ANDRIA	BA	PUGLIA	06223440725	03/11/2004	
81	SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO 3000	BITONTO	BA	PUGLIA	06549260724	24/01/2007	
82	SOL LEVANTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	TERLIZZI	BA	PUGLIA	06234350723	22/11/2004	
83	TOURISM SERVICE LOTTI SOCIETA' COOPERATIVA	ANDRIA	BA	PUGLIA	05994820727	25/03/2003	
84	VIANOVA SOCIETA' COOPERATIVA	BARI	BA	PUGLIA	05615930723	16/11/2000	
85	C.N.F. SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MICHELE SALENTINO	BR	PUGLIA	02157460748	25/01/2007	CCI
86	EURO IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA	MESAGNE	BR	PUGLIA	03454950407	03/09/2004	
87	L'OASI DELL'ULIVO	FRANCAVILLA FONTANA	BR	PUGLIA	02173720745	13/06/2007	
88	NAZARETH SOCIETA' COOPERATIVA	SAN DONACI	BR	PUGLIA	01318590740	05/09/1986	
89	WORLD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VILLA CASTELLI	BR	PUGLIA	01939570741	22/05/2001	
90	AGRISALSOLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03045930710	18/04/2000	

ELENCO N. 10 /2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
91	ANTICHI SAPORI DI PUGLIA - SOCIETA' COOPERATIVA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	PUGLIA	03140080718	03/08/2001	
92	ARTE- FICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	VIESTE	FG	PUGLIA	03102970716	24/01/2001	
93	AURORA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	02319160715	30/04/1998	
94	AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	03394150712	20/04/2005	
95	CASALCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	TRINITAPOLI	FG	PUGLIA	01418000715	06/12/1984	
96	CONSOLID PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FOGGIA	FG	PUGLIA	02398730719	07/05/1999	
97	ECODREAM SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IN SIGLA COOP.ECODREAM	FOGGIA	FG	PUGLIA	03459300715	31/03/2006	
98	EDIL COOP LA FENICE - SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	PUGLIA	03465470718	12/06/2006	
99	EDIL GARGANO SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	PUGLIA	02350210718	02/11/1998	
100	GENERAL MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	APRICENA	FG	PUGLIA	03267260713	31/05/2003	
101	GISAL SOCIETA' COOPERATIVA	LESINA	FG	PUGLIA	03290390719	14/11/2003	
102	ITACA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B)	TROIA	FG	PUGLIA	03202950717	10/06/2002	
103	LA SAN FRANCESCO SAVERIO COOPERATIVA SOCIALE	FOGGIA	FG	PUGLIA	03210180711	05/08/2002	**UNCI**
104	MARIA - SOCIETA' COOPERATIVA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03067990717	08/09/2000	
105	MDP SERVICE SOC COOP SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE	SANNICANDRO GARGANICO	FG	PUGLIA	03479030714	22/08/2006	
106	OROVERDE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ORTA NOVA	FG	PUGLIA	02402730713	10/06/1999	
107	S.I.M.A. (SOCIETA' IMBALLAGGI MERIDIONALE E AFFINI) COOPERATIVA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	PUGLIA	02031580711	04/03/1994	**UNCI**
108	SOCIETA ' COOPERATIVA AGRICOLA L'ORTO DEL PARCO NAZIONALE	SANNICANDRO GARGANICO	FG	PUGLIA	03210840716	14/12/2002	
109	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TREEMME	CERIGNOLA	FG	PUGLIA	03387550712	16/03/2005	
110	COM.TV SOC.COOP. A R.L.	LECCE	LE	PUGLIA	03659870756	23/09/2002	
111	ENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GALATONE	LE	PUGLIA	03648820755	15/07/2002	
112	EPRO FORMAZIONE PROFESSIONALE SOC. COOP A R.L.	MAGLIE	LE	PUGLIA	03723120758	04/06/2003	
113	IL CAMPANILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GALLIPOLI	LE	PUGLIA	03955860758	03/04/2006	
114	IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE	LEVERANO	LE	PUGLIA	03633710755	29/04/2002	
115	I-TALIA.NET- SOCIETA' COOPERATIVA	ALEZIO	LE	PUGLIA	03977210750	24/07/2006	
116	MEDI AGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA	SPECCHIA	LE	PUGLIA	03560020756	26/06/2001	
117	MEDITERRANEA EDILE SOCIETA' COOPERATIVA	SAN CESARIO DI LECCE	LE	PUGLIA	04021860756	07/02/2007	
118	P.M.P. TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	SAN CESARIO DI LECCE	LE	PUGLIA	03932800752	18/01/2006	
119	RURALSERVICE COOPERATIVA A R.L.	LECCE	LE	PUGLIA	03758180750	09/12/2003	
120	SAMARI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GALLIPOLI	LE	PUGLIA	91007490757	14/03/1995	
121	AGRICOLA POZZO S.GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA	GROTTAGLIE	TA	PUGLIA	00369570734	12/04/1979	
122	CASSIOPEA SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA	TA	PUGLIA	02425640733	20/06/2002	**CCI**
123	EUROGRAFICA - PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CAROSINO	TA	PUGLIA	02470550738	06/06/2003	
124	IL SARAGO SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	PUGLIA	02489860730	04/12/2003	**LEGA**
125	MAREBLU' SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	PUGLIA	02205020734	17/06/1998	**LEGA**
126	METALSUD PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA	TA	PUGLIA	02407920731	04/02/2002	
127	MITIL ONDA BLU SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	PUGLIA	02112500737	01/10/1996	**LEGA**
128	MITILBLU' SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	TA	PUGLIA	02510270735	20/04/2004	**LEGA**
129	NUOVE RISORSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TARANTO	TA	PUGLIA	02630280739	13/11/2006	**LEGA**

12A02811
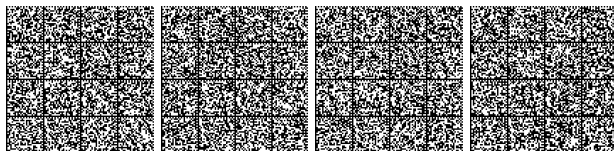
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 2 gennaio 2012.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» in particolare l'art. 2, comma 1, che impone alle università di apportare le modifiche allo statuto vigente entro 180 giorni dalla entrata in vigore della riforma;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, concernente l'autonomia statutaria delle università e gli aspetti procedurali relativi alla approvazione degli statuti;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine emanato, da ultimo, con decreto rettorale n. 634 del 19 ottobre 2010;

Vista la delibera del 7 luglio 2011, cha ha approvato il testo del nuovo statuto, sottoposto all'esame del Ministero, come prescritto dalla vigente normativa;

Presa visione delle osservazioni ministeriali al nuovo testo, pervenute con nota prot. n. 4911 del 16 novembre 2011;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 dicembre 2011, che ha espresso parere favorevole al testo definitivo;

Vista la delibera del senato accademico nella composizione allargata a tutte le componenti, che ha approvato, con la maggioranza richiesta, il nuovo testo dello statuto;

Decreta:

1. Viene emanato il nuovo statuto dell'Università degli studi di Udine, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il nuovo statuto entra in vigore dieci giorni dopo la data del presente decreto.

3. Lo statuto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 2 gennaio 2012

Il rettore: COMPAGNO

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

Preambolo.

Nell'ambito dell'ordinamento della Repubblica italiana, membro fondatore e compartecipe dell'Unione europea, il valore della scienza e del suo insegnamento costituisce il fondamento primo dell'Università di Udine, istituto pubblico di alta cultura che con il presente statuto si dota della fonte base dell'autonomia a essa garantita dalla Carta costituzionale.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Istituzione, fini e autonomia

1. L'Università degli studi di Udine (d'ora in avanti «Università»), istituita con legge 8 agosto 1977, n. 546, art. 26, è sede primaria di libera ricerca e libera formazione. Promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, la formazione, la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con ciò allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli.

2. L'Università ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. Persegue le proprie finalità istituzionali, ispirandosi a principi di autonomia, responsabilità, laicità e pluralismo e garantendo libertà di ricerca, di insegnamento e di studio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, delle norme legislative che fanno espresso riferimento alle università statali e delle disposizioni contenute nel codice etico dell'Università di Udine.

3. Per realizzare i propri obiettivi, l'Università sviluppa la ricerca, di base e applicata, promuove il trasferimento tecnologico e la divulgazione scientifica, e svolge attività didattiche, sperimentali e assistenziali a essi collegate.

4. L'Università garantisce pari dignità a tutte le discipline e la libera circolazione delle idee e delle informazioni, nel rispetto della riservatezza e dei diritti soggettivi degli interessati.

5. Garantisce altresì il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso al lavoro, agli uffici pubblici e alle cariche accademiche, nonché nella stessa attività lavorativa.

6. L'Università si organizza nelle strutture di cui al presente statuto.

7. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative, secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito.

Art. 2.
Attività istituzionali

1. L'Università persegue gli obiettivi di cui all'art. 1 mediante le modalità consentite dalla legge.

2. L'Università favorisce il processo di internazionalizzazione attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca. Collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, iniziative dirette ad assicurare al personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo e agli studenti, servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro. Promuove e incentiva la pratica dello sport in ambito universitario, tramite gli enti sportivi universitari che operano a livello locale, nazionale e internazionale.

TITOLO II
SOGGETTI

Art. 3.
Comunità universitaria

1. L'Università è una comunità di persone che concorrono a realizzarne i fini istituzionali, secondo le proprie specifiche funzioni e competenze.
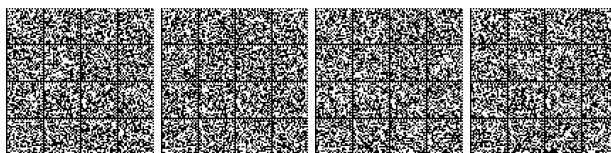
2. Fanno parte della comunità universitaria i professori, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Università.

3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari dignità, svolgendo le funzioni previste per ciascuna dalla normativa vigente, nel rispetto dell'istituzione e degli altrui diritti e doveri.

4. L'Università promuove o istituisce servizi a sostegno della qualità della vita dei componenti la comunità universitaria.

5. L'Università può riconoscere le associazioni eventualmente istituite da componenti della comunità universitaria.

Art. 4.
Professori e ricercatori

1. Ai professori e ai ricercatori sono garantiti la libertà di insegnamento e di ricerca, nonché il diritto di accedere ai fondi per la ricerca.

2. Secondo i compiti previsti dall'ordinamento per ciascun ruolo o funzione, i professori e i ricercatori svolgono attività di ricerca, che comporta anche quella di aggiornamento scientifico, e riservano annualmente parte del loro tempo per lo svolgimento di compiti didattici, di orientamento e tutorato per gli studenti, nonché di accertamento della preparazione di questi ultimi.

3. Ai docenti di materie cliniche è garantita l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca.

4. Ogni professore e ogni ricercatore dell'Ateneo afferisce a un dipartimento.

5. I professori e i ricercatori contribuiscono al funzionamento dell'Università anche partecipando agli organi collegiali e, a seconda dei diversi ruoli e incarichi, assumendo il coordinamento delle attività di ricerca e di didattica, nonché funzioni di governo e gestionali.

Art. 5.
Personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui è preposto; è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi; dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali e delle strutture; collabora con il Direttore generale nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento, nell'ambito degli uffici e dei servizi delle strutture cui è assegnato.

3. Il personale partecipa alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge o dal presente statuto.

Art. 6.
Studenti

1. Sono studenti dell'Università coloro che risultano regolarmente iscritti a corsi di studio nonché a corsi di specializzazione e a dottorati di ricerca. Sono equiparati agli studenti, eccezion fatta per quanto previsto dal comma 3, gli iscritti a corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, a conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello.

2. Gli studenti scelgono l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti, e concorrono alla valutazione dell'attività didattica e dei servizi loro offerti.

3. Partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge o dal presente statuto.

4. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dall'Università e dagli enti preposti alla garanzia del diritto allo studio, secondo le proprie effettive esigenze. Al fine di svolgere attività connesse con la loro formazione, hanno diritto di accedere alle strutture universitarie, ivi comprese quelle culturali, sportive e ricreative. Partecipano alle attività studentesche organizzate e liberamente coltivano i propri interessi culturali.

5. Gli studenti possono costituire associazioni e cooperative anche al fine di fornire all'interno dell'Università prestazioni e servizi.

Art. 7.
Altri soggetti

1. Limitatamente al periodo di svolgimento delle funzioni assegnate presso l'Università, i soggetti cui venga attribuito un incarico di insegnamento, quelli a vario titolo inseriti in gruppi di ricerca e i cultori della materia sono aggregati, rispettivamente, alla struttura da cui proviene l'incarico, in cui si svolge la ricerca o cui afferisce il titolare dell'insegnamento.

2. Gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati tirocinanti, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti negli organi accademici.

3. I soggetti che a vario titolo frequentano l'Università per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento scientifico, fruiscono dei servizi prestati dall'Università in quanto necessari ad assicurarne la presenza e la partecipazione finalizzate al conseguimento della loro formazione.

TITOLO III
ORGANI CENTRALI

Sezione I - Rettore

Art. 8.
Attribuzioni

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università; ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università.

2. Il Rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

b) emana lo statuto e i regolamenti, nonché i decreti di nomina;

c) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico e propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo di Ateneo;

d) propone al consiglio di amministrazione il conferimento dell'incarico di Direttore generale;

e) nomina il presidente del «comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»;

f) designa i componenti della commissione di garanzia di cui al codice etico dell'Università e assume l'iniziativa dei procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 22, comma 4, del presente statuto;

g) svolge ogni altra funzione prevista dall'ordinamento universitario e dal presente statuto e ogni altra funzione non espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto a organi diversi, ivi compresa quella di surroga nei casi di necessità e urgenza;

h) in presenza di circostanze che rendano necessario e indifferibile agire d'urgenza, assume provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione. I provvedimenti vanno sottoposti a ratifica dell'organo che sarebbe stato competente ad adottarli, nel corso della prima seduta successiva. I provvedimenti perdono efficacia sin dall'inizio in caso di denegata o mancata ratifica. Gli effetti che si sono prodotti nel frattempo possono essere sanati dall'organo collegiale competente. Se ciò non avviene, di tali provvedimenti e dei loro effetti risponde il Rettore.

Art. 9.
Elezione dell'organo, durata in carica e incompatibilità

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane che abbiano presentato la loro candidatura.

2. Qualora risulti eletto alla carica un professore appartenente ad altro Ateneo si applicano le regole appositamente previste dalla legge.

3. L'elettorato attivo è composto da:

a) i professori di prima e di seconda fascia;
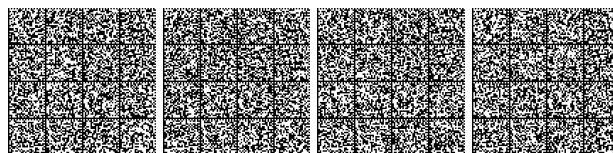
b) i ricercatori confermati a tempo indeterminato, nonché i ricercatori a tempo determinato che, a tale titolo, prestino servizio presso l'Ateneo da almeno tre anni;

c) il personale dirigente, tecnico e amministrativo a tempo indeterminato che esprime un voto ponderato pari al 7% del numero dei votanti della componente;

d) i componenti del consiglio degli studenti.

4. Il Rettore resta in carica sei anni accademici e non è rieleggibile.

5. Il Rettore nomina un Pro Rettore con funzioni vicarie, che vengono esercitate in caso di sua assenza, impedimento o anticipata cessazione dalla carica, e ha la facoltà di delegare ad altri docenti di ruolo specifiche funzioni.

6. La carica di Rettore è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, commi 1 e 4.

7. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dei professori ordinari ed è nominato con decreto del Ministro competente.

Sezione II - Senato accademico

Art. 10.
Attribuzioni

1. Il senato accademico:

a) designa, ai sensi dell'art. 18, i componenti interni del consiglio di amministrazione;

b) designa i professori o i ricercatori componenti il «comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»;

c) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, lo statuto e, previo parere del consiglio di amministrazione e del consiglio degli studenti, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo nonché le rispettive modifiche;

d) approva, previo parere del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca compresi quelli di funzionamento dei dipartimenti e delle scuole interdipartimentali;

e) approva il codice etico dell'Università e svolge le funzioni stabilite dallo stesso in relazione alle violazioni che questo prevede;

f) approva il regolamento del «comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»;

g) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia: di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti, anche con riferimento all'istituzione, soppressione, attivazione, disattivazione nonché di modifica o riassetto di corsi, dipartimenti, strutture di ricerca, didattica e scuole interdipartimentali e sedi; esprime pareri sulle proposte di chiamata di professori e di ricercatori avanzate dai dipartimenti; sul conferimento di incarico al Direttore generale e sulla composizione del nucleo di valutazione;

h) esprime parere obbligatorio al consiglio di amministrazione sul bilancio di previsione annuale e triennale, sul conto consuntivo e sul documento di programmazione triennale dell'Università;

i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole interdipartimentali;

l) relativamente alle scuole interdipartimentali, svolge le funzioni di cui agli articoli 25 e 34 del presente statuto;

m) richiede al dipartimento che individua come destinatario più idoneo, l'afferenza per i professori e i ricercatori che non abbiano provveduto a farlo in proprio, nei termini loro concessi, ai sensi dell'art. 33 del presente statuto;

n) svolge le funzioni di cui all'art. 22 del presente statuto, relativamente alla formazione del collegio di disciplina;

o) svolge ogni altra funzione conferitagli dalla normativa vigente o dal presente statuto.

2. Trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato del Rettore, non meno dei 2/3 dei componenti il senato può sottoporre al voto del corpo elettorale una mozione di sfiducia al Rettore scritta, sottoscritta e motivata. Il corpo elettorale si esprime non prima di novanta giorni dall'adozione della mozione. Per la validità del voto deve esprimersi almeno la maggioranza degli aventi diritto. La mozione si considera approvata dal corpo elettorale se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, calcolata con le modalità adoperate per l'elezione del Rettore. Tra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla approvazione della mozione si dà inizio al procedimento per l'elezione di un nuovo Rettore.

Art. 11.
Costituzione dell'organo

1. Il senato accademico si compone di venticinque membri.

2. I componenti sono i seguenti:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) i direttori di dipartimento in rappresentanza delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Università, in numero compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 14, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;

c) almeno due rappresentanti dei professori di seconda fascia di aree scientifico-disciplinari diverse, eletti dagli appartenenti alla fascia, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;

d) almeno due rappresentanti dei ricercatori a tempo indeterminato di aree scientifico-disciplinari diverse, eletti dagli appartenenti alla categoria e dai ricercatori a tempo determinato in servizio a tale titolo presso l'Ateneo da almeno tre anni, tenuto conto di quanto previsto nel successivo comma 4;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti da quest'ultimo;

f) quattro rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Udine.

3. Partecipano alle sedute del senato accademico, senza diritto di voto, il Pro Rettore e il Direttore generale.

4. Qualora il numero dei dipartimenti sia compreso tra 10 e 14, tutti i direttori di dipartimento entrano a far parte del senato accademico. Qualora il numero dei dipartimenti sia inferiore a 14 e pari o superiore a 10, i posti residui rispetto alla numerosità massima di cui al comma 2, lettera *b)*, sono attribuiti, in caso di resti pari, in parti uguali ad incremento delle componenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*. In caso di resti dispari, è attribuito un posto in più alla componente di cui al comma 2, lettera *c)*. Qualora il numero dei dipartimenti sia superiore a 14 o inferiore a 10, si provvede a ridefinire la composizione del senato accademico, mediante modifica dello statuto.

5. Nel caso in cui un componente di cui alla lettera *b)* si trovasse in situazione di incompatibilità prevista dalla normativa vigente o dallo statuto, all'esito della procedura di cui all'art. 57, comma 10, verrà sostituito da un rappresentante eletto dai componenti del consiglio del dipartimento di afferenza.

6. I componenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma due eletti in seguito alla consultazione degli appartenenti alla rispettiva fascia, sono i docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti e che appartengano ad area scientifico-disciplinare diversa.

7. All'atto del voto per le elezioni di cui alle lettere da *c)* a *f)* del comma 2, può essere espressa, di regola, un'unica preferenza. Una seconda preferenza è ammessa solo nel caso in cui quest'ultima riguardi un candidato di sesso diverso rispetto a quello votato con la prima, pena l'annullamento della seconda preferenza.

8. Nel caso in cui, per le elezioni dei componenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, debbano essere o vengano comunque presentate liste, al fine di assicurare il concreto soddisfacimento del principio generale delle pari opportunità tra donne e uomini, per ciascuna componente deve figurare almeno il 30% di candidature del sesso meno rappresentato, pena l'inammissibilità della lista.

Art. 12.
Durata della carica, mandati, incompatibilità e ineleggibilità

1. I componenti del senato accademico, fatta eccezione per il Rettore, restano in carica un triennio. Il loro mandato è rinnovabile, consecutivamente, per una sola volta.

2. Per le ipotesi di ineleggibilità alla carica, si rinvia a quanto disposto dalla legge.

3. La carica di senatore accademico è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, commi 2 e 4.

Sezione III - Consiglio di amministrazione

Art. 13.
Attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione:

a) svolge le funzioni di indirizzo strategico dell'Ateneo;

b) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;

c) approva il regolamento di amministrazione e contabilità e ogni altro regolamento non attribuito alla competenza del senato;

d) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e quella del personale, nonché, su proposta del Rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;

e) delibera, previo parere del senato accademico, l'istituzione, la soppressione, l'attivazione, la disattivazione nonché la modifica o il riassetto di corsi, dipartimenti, strutture di ricerca, di didattica, scuole interdipartimentali e sedi;

f) approva, coerentemente con quanto disposto dal piano di sviluppo triennale d'Ateneo, le proposte di chiamata di professori e di ricercatori avanzate dai dipartimenti, sentito il senato accademico;

g) svolge le funzioni di cui all'art. 22 del presente statuto, in materia di procedimento disciplinare;

h) esprime parere obbligatorio e vincolante sullo statuto, parere obbligatorio sul regolamento generale d'Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo e sul codice etico dell'Università, nonché sulle rispettive modifiche;

i) verifica l'avvenuta trasmissione, da parte dei competenti uffici, al Ministero competente per l'Università e al Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio di previsione annuale, di quello di previsione triennale e del conto consuntivo;

l) conferisce, su proposta del Rettore e sentito il senato accademico, l'incarico di Direttore generale;

m) definisce le tipologie di spesa riservate alla propria competenza e i limiti di spesa che richiedono l'autorizzazione del consiglio stesso;

n) approva i contenuti fondamentali degli atti negoziali aventi rilevanza economica relativi a materie e valore riservati alla propria competenza;

o) designa, previo parere del senato accademico, i componenti del nucleo di valutazione;

p) svolge ogni altra funzione conferitagli dalla normativa vigente o del presente statuto.

Art. 14.
Composizione dell'organo

1. Il consiglio di amministrazione si compone di dieci membri.

2. I componenti dell'organo sono i seguenti:

a) il Rettore, che lo presiede;

b) tre soggetti esterni ai ruoli dell'Ateneo;

c) quattro soggetti interni ai ruoli dell'Ateneo;

d) due rappresentanti degli studenti.

3. Partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, il Pro Rettore e il Direttore generale.

Art. 15.
Requisiti soggettivi della carica

1. Eccezion fatta per il Rettore e per i rappresentanti degli studenti, la cui partecipazione all'organo è stabilita *ex lege*, gli altri sette componenti sono soggetti italiani o stranieri, in possesso di una comprovata competenza in campo gestionale-amministrativo ovvero di un'esperienza professionale di alto livello. Nel valutare le candidature, particolare attenzione deve essere dedicata, oltre che ad una piena e riconosciuta onorabilità del candidato, ad almeno uno tra i seguenti elementi: qualificazione scientifico-culturale dei candidati, esperienza maturata nella gestione di unità organizzative, direzione e coordinamento di progetti di ricerca nazionali e/o internazionali, esperienza maturata in campo gestionale.

2. In materia di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di consigliere di amministrazione, si rinvia a quanto disposto dalla legge e dal presente statuto.

Art. 16.
Durata della carica, mandati e incompatibilità

1. I componenti del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per il Rettore, restano in carica un quadriennio.

2. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

3. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, commi 3 e 4.

Art. 17.
Candidature, comitato di valutazione e designazione

1. Chi intende candidarsi alla carica di consigliere di amministrazione per i quattro posti a disposizione degli interni ai ruoli dell'Università presenta la propria candidatura, indirizzandola al comitato di valutazione di cui al comma 4 del presente articolo. Al comitato deve pervenire un numero di candidature almeno triplo rispetto a quello dei posti da ricoprire. Nel caso in cui le candidature non siano sufficienti, il Rettore propone al comitato i nominativi necessari per raggiungere la predetta soglia.

2. Il Rettore propone al comitato, in via diretta, previo avviso pubblico, tre nominativi di alto profilo per la copertura di posti riservati a componenti esterni, a seguito di consultazione di rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale.

3. Ulteriori tre nominativi per la copertura degli altri posti riservati ai componenti esterni, sono proposti al comitato di cui al comma 4 da un collegio, espressione degli enti territoriali, formato da un unico rappresentante per le tre province di Udine, Gorizia e Pordenone, uno per il comune di Udine e uno per la regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Il comitato di valutazione delle candidature è formato da un componente del nucleo di valutazione, esterno ai ruoli dell'Ateneo, designato dal nucleo stesso, con funzioni di presidente, dal presidente del collegio dei revisori dei conti e dal presidente del «comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni».

5. Il comitato valuta la presenza o meno dei requisiti prescritti dall'art. 15 del presente statuto. Esso predispone una relazione per il senato accademico relativamente ai posti riservati agli interni.

6. Nel caso in cui ritenga che uno o più dei candidati a occupare posti di esterno non possieda i predetti requisiti, lo comunica all'organo che ha effettuato la proposta, in modo che quest'ultimo effettui altre proposte. Per i candidati interni, il comitato sottopone al vaglio del senato accademico solamente i nominativi che possiedono i requisiti prescritti. Nell'ipotesi in cui il numero di tali nominativi sia inferiore al doppio dei membri da designare, spetta al Rettore sottoporre al comitato di valutazione i nominativi necessari a raggiungere la predetta soglia.

Art. 18.
Designazione e nomina dei componenti

1. Per i componenti interni, il senato accademico procede alla designazione dei componenti il consiglio di sua spettanza, con delibera adottata a scrutinio segreto. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei componenti.

2. I tre componenti esterni vengono designati dal comitato di cui all'art. 17 comma 4, integrato dal presidente della commissione di garanzia di cui al codice etico dell'Università e da un componente designato dal Rettore, sentiti i vertici degli enti non territoriali e delle istituzioni che, radicati sul territorio, abbia individuato quali maggiormente significativi, nella loro qualità di portatori di un interesse qualificato al buon andamento e alla migliore gestione dell'Ateneo.

3. I rappresentanti degli studenti vengono eletti dagli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Udine.

4. I consiglieri designati sono nominati con decreto rettorale.

5. Al fine di assicurare le pari opportunità tra donne e uomini, nell'insieme delle designazioni di cui ai commi 1 e 2, va garantito, ove possibile, che almeno un terzo dei soggetti designati appartenga al genere meno rappresentato. Nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti, in ciascuna lista deve figurare almeno il 30% di candidature del sesso meno rappresentato, pena l'inammissibilità della lista.
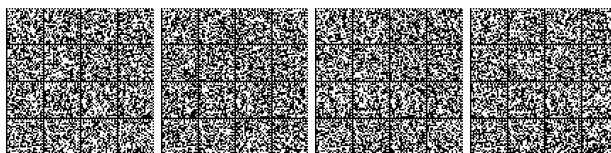
Sezione IV - Collegio dei revisori dei conti

Art. 19.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è organo indipendente di consulenza e di controllo interno relativamente alla regolarità della gestione amministrativa dell'Università.

2. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Tra i componenti effettivi, almeno due devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Uno dei componenti effettivi, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, svolge le funzioni di presidente dell'organo. Un membro effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'università tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

3. I membri del collegio non possono ricoprire le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, comma 5.

4. Tutti i componenti sono nominati con decreto rettorale.

5. Il collegio dura in carica quattro anni. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

Sezione V - Nucleo di valutazione

Art. 20.
Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è l'organo di Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative e alla verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse, della produttività della ricerca e della efficacia della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Al nucleo di valutazione sono attribuite tutte le funzioni previste dalla normativa nazionale, dall'ANVUR, dal presente statuto e dai regolamenti che ad esso fanno riferimento.

3. Il nucleo è così composto:

a) quattro componenti, esterni ai ruoli dell'Ateneo, designati tra studiosi ed esperti, anche non universitari, nel campo della valutazione;

b) due componenti designati tra i professori di ruolo dell'Ateneo che abbiano acquisito adeguata esperienza in materia di valutazione della didattica, della ricerca e della performance della pubblica amministrazione; fra essi viene designato il coordinatore del nucleo da parte del Rettore;

c) un componente designato tra gli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo di Udine.

4. I componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 sono designati dal consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore e previo parere del senato accademico. Il componente di cui alla lettera *c)* è designato dal consiglio degli studenti e partecipa alle attività concernenti la valutazione della didattica e i servizi offerti agli studenti.

5. Per la fase istruttoria, il nucleo di valutazione si struttura in tre sezioni, rispettivamente competenti per la didattica, la ricerca e la gestione amministrativa. Dei componenti esterni, due sono assegnati alla sezione ricerca e uno ciascuno alle altre due. Il rappresentante degli studenti è assegnato alla sezione didattica. Il coordinatore è componente di tutte le sezioni. Partecipano inoltre di diritto: per la sezione didattica, un delegato del Rettore; per la sezione ricerca, un delegato del Rettore; per la sezione amministrativa, il Direttore generale.

6. L'Università assicura al nucleo autonomia operativa, diritto d'accesso ai dati e alle informazioni necessari allo svolgimento delle sue attività, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

7. Il nucleo di valutazione trasmette le proprie relazioni al Ministero competente per l'Università, all'ANVUR, al consiglio di amministrazione, al senato accademico, ai direttori di dipartimento, al consiglio degli studenti e agli altri organi previsti dalla legge, secondo le scadenze indicate dalla normativa vigente.

8. Il nucleo di valutazione si avvale di una apposita struttura di supporto.

9. La documentazione raccolta dalla struttura riguardante l'attività di unità organizzative e di singoli non può essere resa pubblica senza esplicito consenso di questi ultimi, o dei responsabili delle prime, in tutti i casi in cui la pubblicizzazione dei dati non sia direttamente prevista dalla legge o, se consentita ma non imposta da questa, dal consiglio di amministrazione.

10. La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile per una sola volta. Le modalità di funzionamento dell'organo sono definiti dal regolamento generale d'Ateneo. La carica è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, comma 6.

Sezione VI - Direttore generale

Art. 21.
Direttore generale

1. Il Direttore generale, nell'ambito delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente in materia di dirigenza della pubblica amministrazione e sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Università.

2. In particolare, il Direttore generale adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli indirizzi strategici fissati dal consiglio di amministrazione; attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali; esercita la potestà disciplinare sul personale dirigente.

3. L'incarico di Direttore generale, di durata non superiore a quattro anni e rinnovabile, è attribuito dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del Rettore, a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

4. In caso di mancato rinnovo dell'incarico al Direttore in carica, il Direttore generale è individuato previo avviso di selezione pubblica.

5. Il Direttore generale designa un Direttore generale vicario, che lo sostituisce in caso di assenza, o impedimento, o anticipata cessazione, scegliendolo tra i dirigenti o i responsabili di unità organizzativa più alti in grado. L'incarico di Direttore generale vicario è attribuito con decreto del Rettore.

6. Il Direttore generale fa parte del «comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni». Partecipa senza diritto di voto alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. L'incarico è incompatibile con le cariche di cui all'art. 57, comma 7.

Sezione VII - Altri organi

Art. 22.
Collegio di disciplina

1. Al fine di esercitare le competenze disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, è istituito un collegio di disciplina composto da tre professori ordinari, due professori associati, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno.

2. La nomina dei componenti spetta al senato accademico, su proposta del Rettore. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile.

3. Il collegio elegge al proprio interno un presidente e un presidente vicario che lo supplisce in caso di assenza o impedimento.

4. Compete al Rettore l'avvio del procedimento disciplinare. Per ogni fatto di cui venga a conoscenza e che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, il Rettore, entro trenta giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta in merito o alla sanzione da irrogare o alla archiviazione.

5. Il collegio di disciplina, che opera secondo il principio del giudizio fra pari (esercitando cioè le proprie attribuzioni con componenti che rivestono una qualifica almeno pari a quella di colui che è assoggettato al procedimento disciplinare) nel rispetto del contraddittorio, svolge la fase istruttoria del procedimento disciplinare, seguendo la normativa statale che regolamenta il procedimento amministrativo. Uditi il Rettore o un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore per il quale si
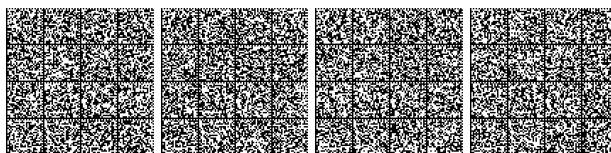
ipotizza la violazione di uno o più doveri disciplinari, assistito, se lo ritiene opportuno, da un difensore di fiducia, esprime motivato parere vincolante sulla proposta avanzata dal Rettore. Il parere, unitamente agli atti dello stesso, va trasmesso al consiglio di amministrazione entro trenta giorni da quello in cui il collegio è stato investito della questione.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione assume, senza la rappresentanza degli studenti, la deliberazione che chiude il procedimento. Con essa, il consiglio o infligge la sanzione, o dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

7. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione non assuma alcuna decisione entro il termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti da parte del collegio di disciplina, il procedimento si estingue.

8. I termini di cui ai commi 6 e 7 si intendono sospesi rispettivamente fino alla ricostituzione del collegio di disciplina o del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso operazioni che ne impediscono il regolare funzionamento, in quanto preordinate alla formazione o al rinnovo, in tutto o in parte, degli stessi. Il termine di cui al comma 6 è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori, dandone notifica al consiglio di amministrazione. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

9. L'incarico di componente del collegio di disciplina è incompatibile con qualsiasi carica o incarico di cui all'art. 57.

Art. 23.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

1. È istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (di seguito C.U.G.) nella comunità universitaria.

2. Il C.U.G. assume le attribuzioni già previste dalle leggi e dai contratti collettivi per il comitato delle pari opportunità e il comitato sul mobbing. In particolare, il C.U.G. promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti, le misure e le azioni idonee a garantire pari opportunità effettive; ha compiti di verifica, consultivi e propositivi per favorire la realizzazione di un ambiente e di condizioni di lavoro improntati al benessere organizzativo, anche mediante azioni di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica; promuove, anche al di fuori della comunità universitaria, la diffusione della cultura delle pari opportunità.

3. Il C.U.G. è presieduto da un delegato del Rettore ed è costituito dal Direttore generale o da un suo delegato, da due studenti designati dal consiglio degli studenti, nonché da un numero di componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un numero pari al precedente di professori o ricercatori designati dal senato accademico. A eccezione degli studenti, i soggetti designati devono possedere adeguate e comprovate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del C.U.G. Al fine di assicurare le pari opportunità tra donne e uomini va garantito che almeno un terzo dei soggetti designati appartenga al genere meno rappresentato.

4. I componenti del C.U.G. restano in carica due anni accademici.

5. Le modalità di funzionamento del C.U.G. sono disciplinate da apposito regolamento interno approvato dal senato accademico.

Art. 24.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è organo collegiale di rappresentanza e di garanzia dell'autonoma partecipazione della comunità studentesca all'organizzazione dell'Ateneo. Esso ha funzioni propositive ed è organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.

2. Il consiglio degli studenti:

a) adotta il proprio regolamento interno;

b) esprime, per quanto di competenza, pareri sul regolamento generale di Ateneo e sul regolamento didattico di Ateneo;

c) esprime pareri motivati sul documento di programmazione triennale di Ateneo;

d) fornisce pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

e) esprime pareri ed elabora proposte su problemi e questioni relativi all'organizzazione didattica e a tutte le attività espressamente riguardanti gli studenti;

f) esprime pareri ed elabora proposte al consiglio di amministrazione relativamente alle contribuzioni poste a carico degli studenti;

g) esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio e sul relativo compenso;

h) formula proposte al consiglio di amministrazione in materia di riparto dei fondi previsti a bilancio per le attività gestite dagli studenti;

i) designa i rappresentanti negli organi collegiali dell'Ateneo, ove non diversamente previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni delle strutture;

l) propone al senato accademico il regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche;

m) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

3. Il consiglio degli studenti è composto da:

a) due studenti eletti in ciascun consiglio di dipartimento;

b) gli studenti eletti in ciascun consiglio di scuola interdipartimentale;

c) gli studenti eletti nel consiglio di amministrazione;

d) gli studenti eletti nel senato accademico;

e) gli studenti eletti nel consiglio di amministrazione dell'ERDISU;

f) un rappresentante dei dottorandi e un rappresentante degli specializzandi;

g) un rappresentante degli studenti della scuola superiore dell'Università.

4. Le modalità di elezione dei componenti il consiglio che non ne facciano parte di diritto in quanto componenti di altri organi sono individuate nel regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche.

5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente e il Vice-presidente ed elegge altresì le commissioni di cui ritiene necessario o opportuno avvalersi, indicandone il presidente.

6. Alle sedute del consiglio degli studenti può partecipare un dirigente o altro soggetto appartenente al personale tecnico amministrativo, designato dall'amministrazione.

7. Il presidente del consiglio degli studenti è, di diritto, componente della commissione di disciplina per gli studenti di cui al regolamento didattico di Ateneo.

8. Il consiglio degli studenti dura in carica un biennio.

9. L'Università garantisce al consiglio degli studenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse e le strutture necessarie all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

TITOLO IV
STRUTTURE E LORO ORGANI

Sezione I - Strutture dell'Università

Art. 25.
Generalità

1. Le strutture di didattica e di ricerca dell'Università sono i dipartimenti. Sono altresì strutture didattiche dell'Università la Scuola superiore, istituto di eccellenza ad accesso riservato a vincitori di concorso, e il Centro internazionale sul plurilinguismo, istituzione scientifica costituita ex legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché, ove costituite, le scuole interdipartimentali.

2. Sono inoltre strutture dell'Università le unità organizzative di servizio alla ricerca e alla didattica e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico. Esse sono istituite mediante deliberazione del consiglio di amministrazione.

3. Possono essere istituite altre strutture di ricerca e/o di didattica a seguito di delibera del consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti interessati, previo parere del senato accademico.
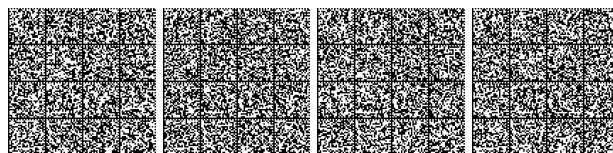
4. L'articolazione organizzativa delle strutture di cui al comma 2 è definita dal Direttore generale sulla base di indirizzi del consiglio di amministrazione.

Art. 26.
Partecipazioni

1. L'Università, al fine di realizzare i propri fini istituzionali, può costituire consorzi, fondazioni, società e associazioni, ivi compresi centri interuniversitari, ovvero partecipare ai predetti enti e associazioni, anche se già costituiti.

Sezione II - Dipartimenti

Art. 27.
Dipartimento

1. Il dipartimento è la struttura deputata a:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca scientifica;

b) promuovere e gestire le attività didattiche e formative e, in particolare, i corsi di studio finalizzati al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente;

c) promuovere e gestire le attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie alle attività di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Per la gestione delle iniziative didattiche un dipartimento può collaborare con altri dipartimenti nel quadro di appositi accordi, anche costituendo una scuola interdipartimentale ai sensi dell'art. 34.

3. Al dipartimento afferiscono professori e ricercatori, in numero non inferiore a quello definito per legge, inquadrati in settori scientifico-disciplinari omogenei, o comunque coerenti con le attività di ricerca del dipartimento. A quest'ultimo sono inoltre aggregati i soggetti di cui all'art. 7, comma 1.

4. Le afferenze e le aggregazioni sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

5. Secondo modalità stabilite dall'amministrazione dell'Ateneo, al dipartimento è assegnato personale tecnico-amministrativo per il supporto e la gestione delle attività di cui al comma 1.

6. Il dipartimento ha autonomia e responsabilità gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

7. L'identità dei dipartimenti è definita dai settori scientifico-disciplinari riconosciuti, ove possibile e di regola, come di esclusiva pertinenza di un singolo dipartimento e deve essere chiaramente distinta da quella degli altri dipartimenti. Ciò non esclude che a un dipartimento possano afferire professori e ricercatori inquadrati in settori scientifico-disciplinari di pertinenza di un diverso dipartimento, purché in coerenza con le attività di ricerca della struttura.

Art. 28.
Organi e strutture del dipartimento

1. Sono organi necessari del dipartimento:

a) il Direttore;

b) il consiglio di dipartimento.

2. Sono organi facoltativi del dipartimento:

a) la giunta di dipartimento;

b) la commissione didattica di dipartimento.

3. Sono strutture facoltative del dipartimento, istituibili per specifiche esigenze di carattere scientifico:

a) le sezioni.

Art. 29.
Direttore del dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed è responsabile della sua gestione, con riguardo alle competenze che gli sono proprie.

2. Il Direttore:

a) convoca e presiede il consiglio e la giunta, ove istituita;

b) cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;

c) promuove e coordina le attività del dipartimento;

d) rappresenta il dipartimento nei rapporti con gli altri organi dell'Ateneo;

e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di prima fascia afferenti al dipartimento. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. Il Direttore resta in carica tre anni accademici; può essere rieletto consecutivamente per una sola volta. La carica è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, comma 8.

4. Trascorsa almeno la metà del mandato del Direttore, non meno di 1/3 dei componenti il consiglio di dipartimento può sottoporre al voto del consiglio stesso, nella sua composizione elettorale, una mozione di sfiducia al Direttore scritta, sottoscritta e motivata. Il corpo elettorale si esprime non prima di novanta giorni dalla presentazione della mozione. Per la validità del voto, deve esprimersi almeno la metà più uno degli aventi diritto. La mozione si considera approvata dal corpo elettorale se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. In caso di anticipata cessazione dalla carica, si applica quanto disposto nell'art. 61, comma 2.

Art. 30.
Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è l'organo collegiale di programmazione, governo e gestione delle attività del dipartimento.

2. Il consiglio:

a) approva, per quanto di competenza: il regolamento di dipartimento e il regolamento della scuola o delle scuole interdipartimentali cui eventualmente partecipi; i regolamenti dei corsi di studio, di dottorato di ricerca e delle altre iniziative didattiche di pertinenza; i documenti di programmazione economico-finanziaria, nonché quelli a consuntivo, funzionali alla predisposizione del bilancio unico d'Ateneo; le convenzioni, i contratti e gli atti negoziali; le domande di afferenza presentate da professori e ricercatori e le istanze di aggregazione di esterni;

b) approva il piano delle ricerche e le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e ricercatori afferenti al dipartimento;

c) approva e propone al consiglio di amministrazione l'attivazione dei corsi di studio e di dottorato di ricerca e delle altre iniziative didattiche di pertinenza, verificando, ove previsto, la sostenibilità in relazione ai requisiti necessari, ovvero esprime in merito parere vincolante alla scuola interdipartimentale competente, ove istituita;

d) approva le proposte formulate dai consigli di corso di studio ed eventualmente dalla scuola interdipartimentale in merito agli ordinamenti e ai regolamenti didattici, alla copertura degli insegnamenti e all'organizzazione delle attività didattiche e formative, nonché eventuali proposte di istituzione di nuove iniziative didattiche;

e) detta i criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento;

f) definisce le materie e i compiti specifici da delegare alla giunta di dipartimento, ove istituita;

g) propone al consiglio di amministrazione la programmazione e la delibera delle chiamate di professori e di ricercatori nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza;

h) destina le risorse per incarichi didattici e delibera su tutti gli aspetti della gestione didattica che comportano l'utilizzo di risorse;

i) esprime, per quanto di competenza, pareri sui regolamenti generali;

l) svolge ogni altra attribuzione assegnatagli dall'ordinamento universitario e dal presente statuto, comprese le funzioni assistenziali, siccome previste dalle intese tra università, regione Friuli-Venezia Giulia e altre istituzioni pubbliche competenti.

3. Il consiglio è composto da:

a) i professori afferenti al dipartimento;

b) i ricercatori afferenti al dipartimento;

c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, nella misura stabilita dal regolamento generale di Ateneo;

d) il segretario amministrativo di dipartimento che funge, di regola, da segretario del consiglio;
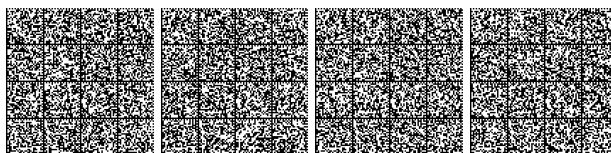
e) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di pertinenza del dipartimento, nella misura e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

4. La composizione del consiglio di dipartimento varia secondo la normativa vigente e, specificamente, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 31.
Giunta di dipartimento

1. La giunta di dipartimento, ove istituita, è organo di gestione corrente del dipartimento.

2. La giunta:

a) coadiuva il Direttore;

b) delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai regolamenti;

c) svolge compiti istruttori e propositivi per il consiglio di dipartimento;

d) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal consiglio di dipartimento.

3. La giunta è costituita dal Direttore, dal segretario di dipartimento e da rappresentanze elette al proprio interno da ciascuna componente presente in consiglio di dipartimento, nella misura indicata dal regolamento.

4. La durata del mandato coincide con quello del Direttore.

Art. 32.
Commissione didattica di dipartimento

1. La commissione didattica di dipartimento, ove istituita, svolge funzioni istruttorie, di coordinamento e di razionalizzazione in merito alla programmazione didattica dei corsi di studio di pertinenza del dipartimento.

2. La commissione è composta dal Direttore di dipartimento o da un suo delegato, dai coordinatori dei corsi di studio di pertinenza del dipartimento e da una rappresentanza degli studenti eletti nel consiglio di dipartimento, nella misura stabilita dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 33.
Istituzione, attivazione e disattivazione di dipartimenti

1. La proposta di istituzione di un nuovo dipartimento deve essere sottoscritta da almeno quaranta professori e ricercatori.

2. Previo parere del senato accademico, l'eventuale istituzione e conseguente attivazione è deliberata dal consiglio di amministrazione.

3. Quando vengono meno i requisiti numerici di legge che ne permettono l'esistenza, è concesso un anno di tempo per il ripristino dei requisiti numerici stessi. Trascorso il predetto termine, la disattivazione viene deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

4. I professori e i ricercatori già afferenti a un dipartimento disattivato devono chiedere l'afferenza a un diverso dipartimento entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di disattivazione deliberato dal consiglio di amministrazione. Ove così non avvenga, il senato accademico diffida formalmente e per iscritto il professore o il ricercatore inadempiente a provvedere, indicando il nuovo dipartimento che, considerato il settore scientifico disciplinare di appartenenza, si presenta come il più adatto ad accoglierlo, nonché invitando il destinatario della diffida a esporre per iscritto eventuali ragioni ostative a una scelta nel senso ipotizzato. Nel caso in cui, trascorsi venti giorni dall'inoltro della diffida, il professore o il ricercatore non abbiano provveduto a presentare domanda alcuna, o memoria esplicativa della loro posizione, la richiesta viene effettuata, in nome e per conto del professore o del ricercatore inadempiente, dal senato accademico.

Sezione III - Scuole interdipartimentali

Art. 34.
Istituzione di scuole interdipartimentali e partecipazione alle stesse

1. È possibile istituire strutture di raccordo tra due o più dipartimenti affini dal punto di vista disciplinare, per svolgere funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche di più corsi di studio ovvero, per la struttura di medicina, di coordinamento delle funzioni didattiche e di ricerca con quelle assistenziali assegnate ai docenti.

2. Tali strutture assumono la denominazione di «scuole interdipartimentali».

3. I dipartimenti interessati deliberano l'intendimento di costituire una scuola interdipartimentale a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun consiglio, indicandone la denominazione, il dipartimento o i dipartimenti con i quali ritengono di raggrupparsi, nonché le iniziative didattiche che la scuola interdipartimentale è finalizzata a coordinare.

4. L'istituzione di una scuola interdipartimentale è deliberata dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico.

5. Anche il senato accademico, nell'esercizio delle sue competenze in materia di didattica, può proporre l'istituzione di una scuola interdipartimentale. Sulla proposta deliberano i dipartimenti individuati dal senato come potenzialmente interessati.

6. Il numero massimo, comunque non superiore a dodici, delle scuole interdipartimentali che possono essere istituite è stabilito dal senato accademico, nel rispetto della proporzionalità alle dimensioni dell'Ateneo e in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare di quest'ultimo.

7. Nel rispetto dei principi fissati dal regolamento generale d'Ateneo, il senato accademico definisce i requisiti qualitativi e quantitativi per:

a) l'istituzione di una scuola interdipartimentale, con riferimento al numero minimo di corsi di studio che la stessa è chiamata a coordinare;

b) la partecipazione dei dipartimenti che intendano prendervi parte, con riferimento anche al livello di coinvolgimento dei docenti afferenti a un dipartimento nelle iniziative didattiche coordinate e al numero massimo di scuole interdipartimentali cui un dipartimento può partecipare.

Art. 35.
Organi della scuola interdipartimentale

1. Sono organi della scuola interdipartimentale:

a) il presidente del consiglio della scuola interdipartimentale;

b) il consiglio della scuola interdipartimentale.

Art. 36.
Presidente del consiglio della scuola interdipartimentale

1. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio della scuola interdipartimentale;

b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio della scuola interdipartimentale;

c) rappresenta la scuola interdipartimentale nei rapporti con gli altri organi dell'Ateneo.

2. Il presidente è eletto dal consiglio della scuola interdipartimentale tra i professori ordinari che fanno parte del consiglio stesso, con esclusione dei direttori di dipartimento, qualora siano componenti del senato accademico.

3. Il presidente resta in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta. La carica è incompatibile con le cariche e gli incarichi di cui all'art. 57, comma 9.

Art. 37.
Consiglio della scuola interdipartimentale

1. Il consiglio della scuola interdipartimentale è l'organo collegiale che svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle iniziative didattiche di pertinenza della scuola interdipartimentale.
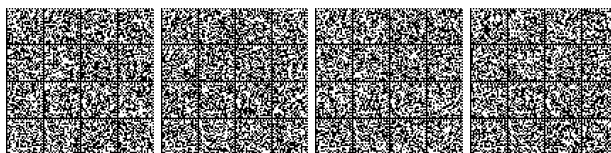
2. Il consiglio:

a) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione delle iniziative didattiche coordinate dalla scuola interdipartimentale, acquisito il parere favorevole dei dipartimenti interessati;

b) definisce criteri e modalità comuni per la gestione didattica e organizzativa dei corsi di pertinenza e delle relative attività di supporto;

c) coordina e gestisce eventuali attività didattiche comuni ai corsi di pertinenza, incluse quelle relative alle prove di accesso e finali;

d) verifica, coordina fra loro e approva le proposte formulate dai consigli di corso di studio, in merito alla modifica di ordinamenti e regolamenti didattici, alle modalità di copertura di insegnamenti e all'organizzazione delle attività didattiche;

e) coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori secondo criteri di equità e nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli;

f) formula proposte ai dipartimenti competenti per la destinazione delle risorse per incarichi didattici e per la programmazione di chiamate di professori e di ricercatori in relazione alle esigenze didattiche in specifici settori scientifico-disciplinari;

g) formula proposte al consiglio di amministrazione e al senato accademico per l'organizzazione, la razionalizzazione e la programmazione delle iniziative didattiche di pertinenza della scuola stessa;

h) predispone e sottopone all'approvazione dei consigli dei dipartimenti partecipanti il regolamento della scuola interdipartimentale.

3. Il consiglio della scuola interdipartimentale è composto da:

a) i direttori dei dipartimenti partecipanti;

b) i coordinatori dei corsi di studio e di dottorato coordinati dalla scuola interdipartimentale, eletti, qualora il loro numero complessivo ecceda il limite massimo previsto dalla legge, dai professori e ricercatori afferenti ai dipartimenti partecipanti;

c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi coordinati dalla scuola interdipartimentale in misura pari al 15% dei componenti l'organo.

4. I componenti elettivi del consiglio rimangono in carica tre anni accademici e sono rinnovabili per una sola volta.

Art. 38.
Disattivazione della scuola interdipartimentale

1. Fatto salvo il caso in cui venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due dipartimenti, che rende la disattivazione della scuola interdipartimentale automatica, il procedimento di disattivazione della struttura è eguale e contrario a uno fra quelli previsti per l'istituzione della struttura medesima.

Art. 39.
Scuola interdipartimentale di medicina

1. È possibile istituire tra i dipartimenti di area sanitaria una scuola interdipartimentale. Per quest'ultima valgono le regole generali sin qui esposte. Essa assume inoltre i compiti di elaborazione, proposta e attuazione dei progetti formativi coerenti con la missione dell'Università e delle aziende sanitarie a essa correlate ed è coinvolta nelle attività assistenziali, secondo quanto previsto nelle intese con la regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Ove istituita la scuola interdipartimentale, il consiglio della medesima, al fine di garantire l'inscindibilità tra le funzioni di didattica, ricerca e assistenza, assume, sentiti i consigli di dipartimento, le decisioni più idonee per il coordinamento delle predette funzioni e provvede altresì a svolgere quelle previste dal regolamento generale di Ateneo e dagli accordi con la regione Friuli-Venezia Giulia.

3. La composizione del consiglio della scuola interdipartimentale di cui all'art. 37, comma 3, è, per la scuola interdipartimentale di medicina, modificata come segue:

a) i direttori dei dipartimenti partecipanti;

b) i coordinatori dei corsi di studio e/o di dottorato e/o di scuole di specializzazione coordinati dalla struttura, i componenti delle Giunte dei dipartimenti coinvolti, se costituite, i responsabili delle attività assistenziali di competenza della scuola interdipartimentale così come individuati nel regolamento della struttura stessa, eletti, qualora il loro numero complessivo ecceda il limite massimo previsto dalla legge, dai professori e ricercatori afferenti ai dipartimenti coinvolti;

c) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi coordinati dalla scuola interdipartimentale di medicina, in misura pari al 15% dei componenti l'organo.

Sezione IV - Commissioni paritetiche docenti - Studenti

Art. 40.
Commissione paritetica docenti-studenti

1. Con riferimento a tutti i corsi di studio attivati, è istituita una commissione paritetica docenti-studenti presso ogni dipartimento o presso ogni scuola interdipartimentale cui pertengono i corsi stessi.

2. La commissione paritetica docenti-studenti:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) agendo in linea con le determinazioni assunte in merito dal nucleo di valutazione di Ateneo, individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera *a)*;

c) formula pareri sull'attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di corsi di studio.

3. La commissione è composta da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti, designati dal consiglio di dipartimento o dal consiglio della scuola interdipartimentale tra i propri componenti, in misura compresa tra due e cinque per ciascuna delle componenti, secondo quanto previsto dai regolamenti interni delle singole strutture. nel caso in cui nei predetti consigli non vi siano rappresentanti degli studenti eletti in numero sufficiente, potranno essere designati anche rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di corso coordinati dalla struttura.

4. Il consiglio della struttura designa il presidente della commissione tra i professori e i ricercatori componenti la stessa.

5. I componenti della commissione restano in carica un biennio e sono rinnovabili per una sola volta.

Sezione V - Consigli di corso di studio

Art. 41.
Consiglio di corso di studio

1. Il consiglio di corso di studio svolge funzioni istruttorie in merito alla programmazione e all'organizzazione didattica di un corso di studio. Esso è istituito contestualmente all'attivazione del corso. Per comprovate esigenze organizzative è possibile l'istituzione di consigli unificati di corsi di studio, nei quali confluiscono due o più consigli di corso.

2. Il consiglio è composto da tutti i docenti che svolgono, nel corso, a qualunque titolo, attività didattica, e da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso, nella misura stabilita dal regolamento generale di Ateneo.

3. Per i corsi di area medica, il consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori che svolgono nel corso attività didattica, da una rappresentanza dei docenti non universitari e degli studenti iscritti al corso, nella misura stabilita dal regolamento generale di Ateneo e/o dal regolamento della scuola interdipartimentale o del dipartimento di pertinenza.

4. Tra i professori e i ricercatori di ruolo il consiglio elegge, al proprio interno, il coordinatore del corso. Quest'ultimo non può ricoprire le cariche di cui all'art. 57, comma 8. I consigli unificati di corsi di studio eleggono, al proprio interno, il loro coordinatore.

5. Il consiglio di corso di studio:

a) propone alla struttura di riferimento eventuali modifiche agli ordinamenti e ai regolamenti didattici;

b) propone alle strutture di riferimento le modalità di copertura degli insegnamenti del corso e sottopone alle stesse i relativi programmi predisposti dai singoli docenti;

c) delibera in via definitiva sulle pratiche studenti e sulle altre materie indicate nei regolamenti;

d) svolge ogni altro compito previsto dai regolamenti di Ateneo.

TITOLO V
RICERCA

Art. 42.
Ricerca scientifica

1. L'attività di ricerca, compito qualificante e primario di ogni professore e ricercatore e comprensiva del necessario presupposto di un costante aggiornamento scientifico, costituisce dovere fondamentale dei predetti componenti la comunità accademica.

2. Riconoscendo che la portata della libertà della scienza è quella di consentire alla scienza stessa di esteriorizzarsi, senza subire orientamenti e indirizzi univocamente e autoritativamente imposti, l'Università garantisce ai propri professori e ricercatori piena libertà nella scelta e nello svolgimento dei programmi di ricerca, favorendone, per quanto possibile, la realizzazione.

3. L'Università crea le migliori condizioni per la realizzazione dell'attività di ricerca, fornendo ai propri professori e ricercatori le risorse e gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata, nonché favorendo la collaborazione scientifica tra soggetti appartenenti alla comunità accademica e tra organi dell'Ateneo, facilitando la costituzione di gruppi di ricerca e promuovendo l'interscambio di studiosi con altre Università e istituzioni scientifiche italiane e straniere.

4. Oltre ai professori e ai ricercatori, lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei gruppi di ricerca e per finalità proprie di progetti di ricerca è riservato ad altri soggetti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. L'Università favorisce la formazione e l'avvio alla ricerca di giovani laureati e incentiva l'attività di supporto alla ricerca anche da parte di altri soggetti appartenenti alla comunità universitaria.

TITOLO VI
DIDATTICA

Art. 43.
Attività didattica

1. L'insegnamento promuove la preparazione culturale dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.

2. L'Università orienta le proprie attività didattiche in armonia con le attività di ricerca e in coerenza con le esigenze culturali, scientifiche e professionali necessarie alla formazione degli studenti.

3. L'Università, al fine di assicurare un'efficace attività formativa, promuove il coordinamento delle attività didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa a essa connessa.

4. L'Università favorisce la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e l'internazionalizzazione dei corsi di studio.

5. I professori e i ricercatori che svolgono attività di insegnamento pongono in essere le attività di formazione e di accertamento della preparazione degli studenti, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche cui afferiscono, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. Per rispondere a documentate esigenze didattiche, l'Università può attribuire incarichi per attività di insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 44.
Regolamenti didattici

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina le linee generali degli ordinamenti dei corsi di studio, dell'organizzazione della didattica e della carriera scolastica degli studenti e definisce le condizioni di mantenimento dello status di studente.

2. Ogni struttura competente è tenuta a dotarsi di un regolamento didattico per ciascuno dei corsi di studio.

Art. 45.
Tutorato

1. L'Università istituisce il tutorato con le finalità e le modalità di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e lo disciplina con apposito regolamento.

TITOLO VII
PRINCIPI E CRITERI DELLA GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 46.
Regolamento di amministrazione e contabilità

1. L'Università definisce con proprio regolamento di amministrazione e contabilità i criteri della gestione finanziaria e contabile.

2. Detti criteri mirano ad assicurare la costante programmazione e verifica della gestione delle risorse, perseguendo obiettivi di sostenibilità delle attività, uniformità delle procedure, autonomia e responsabilità di gestione, trasparenza, stabilità ed equilibrio economico-finanziario annuale e pluriennale, secondo la pianificazione dei competenti organi di Ateneo.

Art. 47.
Bilancio unico e responsabilità di bilancio

1. Il bilancio dell'Ateneo è unico e si basa sul sistema di rilevazioni previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità, secondo i principi e le norme di contabilità applicabili alle Università.

2. Nell'ambito del bilancio unico di Ateneo e nel rispetto delle competenze attribuite agli organi di governo, l'autonomia e la responsabilità decisionale in relazione all'impiego delle risorse assegnate sono riconosciute ai dipartimenti e alle strutture individuate dal consiglio di amministrazione sulla base di motivate scelte organizzative.

TITOLO VIII
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 48.
Valutazione delle attività

1. L'Università valuta le condizioni di efficacia, efficienza e qualità delle proprie strutture didattiche, scientifiche e amministrative, secondo la disciplina nazionale prevista per la valutazione e la qualità del sistema universitario.

2. A tale fine l'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. I risultati della valutazione costituiscono criterio fondamentale per l'allocazione delle risorse all'interno dell'Ateneo.

TITOLO IX
MODIFICHE DELLO STATUTO, REGOLAMENTI E ALTRE FONTI DI ATENEO

Art. 49.
Modifiche dello statuto

1. Il presente statuto viene modificato mediante deliberazione del senato accademico, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, anch'esso espresso a maggioranza assoluta.

2. Le proposte di modifica dello statuto vanno presentate dal Rettore, da 1/3 dei componenti il senato accademico; da 1/3 dei componenti del consiglio di amministrazione; da 1/10 degli appartenenti a una delle componenti la comunità universitaria.
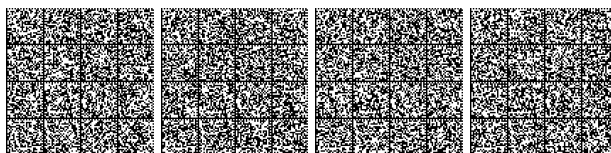
3. Proposte di modifica dello statuto per le parti di rispettiva competenza o di rispettivo interesse, possono essere presentate dal Direttore generale; dalla maggioranza dei componenti un consiglio di dipartimento o un consiglio di una scuola interdipartimentale; dalla maggioranza dei componenti il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti, il collegio di disciplina o il consiglio degli studenti.

4. Le proposte di modifica dello statuto pervenute al Rettore entro il 31 dicembre di ciascun anno vengono esaminate in un'unica sessione nel primo semestre dell'anno successivo.

5. Nella fase di approvazione, il senato accademico o il Rettore possono emendare e/o riunire le proposte pervenute. Il senato può, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, respingere le proposte senza discuterle.

6. Le modifiche dello statuto che costituiscono mero recepimento di norme di legge inderogabili sono approvate dal senato accademico a maggioranza dei presenti, previo parere del consiglio di amministrazione.

7. Le modifiche dello statuto approvate dal senato vengono trasmesse al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8. In assenza di rilievi ministeriali, o in caso di adeguamento agli stessi, le modifiche dello statuto sono emanate con decreto del Rettore e fatte pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. In presenza di rilievi ministeriali, il senato può confermare il proprio testo con la maggioranza di 3/5 dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimità, o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.

Art. 50.
Regolamenti. approvazione e modifiche

1. I regolamenti si distinguono in regolamenti generali di Ateneo e regolamenti interni di Ateneo.

2. I regolamenti generali di Ateneo sono quelli previsti dalle leggi dello Stato nella parte in cui stabiliscono limiti agli ordinamenti autonomi delle università. Essi sono approvati a maggioranza assoluta dell'organo competente e vanno trasmessi al Ministero dell'università secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Si tratta:

a) del regolamento generale di Ateneo, cui è tra l'altro rimesso il compito di stabilire le linee di organizzazione della Scuola superiore. Il regolamento viene approvato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione e, per quanto di competenza, del consiglio degli studenti, entrambi resi con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

b) del regolamento di amministrazione e contabilità che viene approvato dal consiglio di amministrazione;

c) del regolamento didattico di Ateneo che viene approvato dal senato accademico, sentiti i dipartimenti e previo parere, per quanto di competenza, del consiglio degli studenti e del consiglio di amministrazione, entrambi resi con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

3. I regolamenti interni di Ateneo si distinguono in: regolamenti previsti da disposizioni di legge nella parte in cui riguardano particolari aspetti delle attività universitarie; regolamenti di attuazione, esplicitamente previsti dallo statuto o dai regolamenti generali di Ateneo; regolamenti delle singole strutture.

a) I regolamenti previsti da disposizioni di legge nella parte in cui riguardano particolari aspetti delle attività universitarie, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole interdipartimentali, sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e su formulazione da parte dell'organo collegiale di governo della scuola interdipartimentale, quando si tratti di regolamento di competenza della stessa.

b) I regolamenti di attuazione, esplicitamente previsti dallo statuto o dai regolamenti generali di Ateneo, sono approvati dall'organo individuato dalla fonte che li prevede, secondo le modalità ivi stabilite.

c) I regolamenti delle singole strutture e le modifiche degli stessi sono approvati, ove non diversamente stabilito, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

4. Per modificare i regolamenti di cui sopra, va seguito lo stesso procedimento previsto per la loro approvazione.

5. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore.

Art. 51.
Altre fonti d'Ateneo

1. Il codice etico dell'Università, di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010, è adottato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, e disciplina, tra l'altro, la composizione e le funzioni della commissione di garanzia già menzionata nell'art. 18 del presente statuto.

2. Le sanzioni che possono essere comminate a chi viola quanto disposto dal codice etico sono le seguenti:

a) richiamo formale;

b) richiamo formale con segnalazione alla comunità universitaria dell'Ateneo;

c) esclusione dalla ripartizione dei fondi dipartimentali per un periodo fino ad un massimo di tre anni, decorrenti dal primo gennaio successivo alla deliberazione del senato;

d) esclusione dalle cariche ricoperte su nomina del Rettore, fino a un massimo di tre anni accademici, decorrenti dall'inizio del primo anno accademico successivo alla deliberazione del senato accademico.

3. Nelle ipotesi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico derivante dalla violazione del codice etico, ma anche un illecito di carattere disciplinare, prevale, ex art. 10 della legge n. 240 del 2010, la competenza degli organi deputati a decidere relativamente ai procedimenti disciplinari.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 52.
Elezione a cariche. Parità di voti

1. Ove non diversamente stabilito, le elezioni degli organi si svolgono a suffragio universale e diretto.

2. L'elezione si considera valida quando partecipi alla consultazione almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La disposizione del presente comma non si applica per le elezioni delle rappresentanze studentesche.

3. In caso di elezione di un organo individuale, a meno che il regolamento generale di Ateneo non disponga diversamente, risulta immediatamente eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Dopo la terza votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi.

4. Nel caso in cui l'elezione avvenga «per acclamazione», è necessario che sussista l'unanimità dei voti dei presenti e dei votanti e che questi, eccezion fatta per l'eletto o per gli eletti, sottoscrivano un apposito verbale, seppure redatto in forma semplificata, a testimonianza del voto dato per alzata di mano.

5. Ove non sia diversamente disposto, per la elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato e ciascun elettore vota per non più di un terzo dei nominativi da designare.

6. La misura del 15% prevista dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, riferita alle rappresentanze studentesche, va calcolata con arrotondamento all'unità superiore.

7. Ove, essendo uno il posto a disposizione, uno o più soggetti ottengano un numero pari di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. Nell'ipotesi di voto «per fasce», la maggiore anzianità di ruolo va riferita alla rispettiva fascia di appartenenza.

8. La mancata designazione di rappresentanti di una o più componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto, o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validità della composizione degli organi.

Art. 53.
Rinnovo di cariche o di incarichi

1. Novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato di un organo individuale o collegiale dell'Ateneo, le competenti strutture ne danno comunicazione all'organo individuale o al presidente dell'organo collegiale in scadenza, nonché, a seconda dei casi, al Rettore o al Decano della struttura di riferimento, affinché provvedano a indire le elezioni per il rinnovo dei predetti organi.

2. Qualora gli organi individuali e collegiali dell'Ateneo non siano rinnovati entro la scadenza naturale del mandato, gli organi in carica agiscono, per la sola ordinaria amministrazione, in regime di prorogatio, sino a un massimo di 45 giorni dopo la scadenza stessa. Scaduto tale temine, il Rettore procede al commissariamento della struttura o della carica.

3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente. In caso di esaurimento della graduatoria, vanno indette le elezioni per la rispettiva componente, da tenersi entro il termine di centoventi giorni dalla decadenza. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale.

Art. 54.
Vice presidenza di organi collegiali

1. Non appena eletto o nominato il presidente di un organo collegiale, si procede, o contestualmente, o comunque nel più breve tempo possibile, all'elezione, alla nomina, o alla designazione di un vice presidente vicario che, ove non sia diversamente stabilito, può esercitare tutti i poteri del presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ivi compresi quelli di firma e di supplenza.

Art. 55.
Computo del numero legale per le sedute di organi collegiali

1. Fatta eccezione per il consiglio di amministrazione e per il senato accademico, ove non diversamente stabilito, il numero legale per la valida costituzione di un collegio deliberante corrisponde alla metà più uno degli aventi diritto al voto, ritualmente convocati per iscritto, anche via posta elettronica, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nei termini previsti dal rispettivo regolamento e con indicazione dell'ordine del giorno. Non vengono computati, al fine del predetto calcolo, i soggetti che seguono, a meno che non intervengano alla seduta:

a) personale in aspettativa;

b) personale in congedo o assente giustificato previo deposito di certificato medico;

c) professori e ricercatori fuori ruolo;

d) professori e ricercatori componenti di commissioni di concorso universitario regolarmente convocati per adempimenti connessi alla predetta funzione;

e) professori e ricercatori relatori o intervenienti a convegni, tavole rotonde, seminari di studio e iniziative accademiche;

f) incaricati di insegnamento esterni ai ruoli dell'Università.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, sub *d)*, l'assenza alla seduta dell'organo collegiale si dà per giustificata e i professori e ricercatori non concorrono a formare il numero legale nel giorno della seduta dell'organo collegiale. Nel caso in cui il luogo di convocazione della commissione di concorso o le iniziative di cui al comma 1, lettera *e)*, si svolgano a una distanza di più di cento chilometri da Udine, la giustificazione si estende al giorno prima e al giorno dopo l'evento considerato.

Art. 56.
Modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali. Deliberazioni e verbali

1. Con autorizzazione del presidente dell'organo collegiale, se tecnicamente possibile e se viene garantita la collegialità della discussione e della decisione, può essere consentita la partecipazione alle sedute in via telematica.

2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, gli argomenti di competenza delle varie componenti sono chiaramente indicati nell'ordine del giorno e ivi ordinati in modo tale da consentirne la trattazione a partire, se possibile, dalla composizione più ampia.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente o dallo statuto. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Ove non diversamente stabilito, le deliberazioni si intendono immediatamente esecutive.

4. I verbali delle adunanze degli organi collegiali, sottoscritti dal presidente e dal segretario, si danno, di regola, per letti dai componenti l'organo. I verbali vengono da quest'ultimo approvati nel corso della prima seduta utile dopo la loro messa a disposizione dei componenti stessi. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore. Ove non diversamente e motivatamente stabilito, i verbali sono pubblici e possono essere consultati dagli aventi diritto nel luogo ove sono custoditi e, se possibile, con modalità telematiche.

Art. 57.
Cariche e incarichi: incompatibilità e decadenza

1. Il Rettore non può ricoprire l'incarico di Direttore generale, né essere componente del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione.

2. I componenti del senato accademico non possono ricoprire l'incarico di Direttore generale, né la carica di componente del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione, di presidente del consiglio di una scuola interdipartimentale.

3. I componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire l'incarico di Direttore generale, né la carica di componente del senato accademico, del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione. Se esterni, non possono avere ricoperto posti di ruolo nell'Università di Udine. Non può essere designato o eletto componente del consiglio di amministrazione un amministratore o un consigliere di amministrazione di enti o società in situazione concorrente o di potenziale conflitto di interessi con quelli dell'Università di Udine, o di società che risultano direttamente o indirettamente finanziatrici di quest'ultima o di sue iniziative.

4. Compreso il Rettore, i componenti del consiglio di amministrazione e del senato accademico non possono, nell'Ateneo di Udine, ricoprire le cariche di Direttore o presidente o consigliere di amministrazione delle scuole di specializzazione. Non possono, inoltre, ricoprire le cariche di Rettore, di consigliere di amministrazione, di componente del senato accademico, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti di università italiane statali, non statali o telematiche. E' loro fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero competente per l'Università, nell'ANVUR o in organo dotato di competenze equivalenti a quelle di quest'ultimo. Nessun componente del consiglio di amministrazione e del senato accademico può rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato.

5. I componenti del collegio dei revisori dei conti non possono ricoprire la carica di Rettore, l'incarico di Direttore generale, né quelli di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione. Essi non possono appartenere ai ruoli del personale d'Ateneo.

6. I componenti del nucleo di valutazione non possono ricoprire la carica di Rettore, l'incarico di Direttore generale, né quelli di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti.

7. Il Direttore generale non può ricoprire la carica di Rettore, né quella di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e del nucleo di valutazione.

8. I direttori di dipartimento non possono ricoprire la carica di Rettore, l'incarico di Direttore generale, né quelli di Direttore o presidente delle scuole di specializzazione, di coordinatore di un corso di studio, di componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione, del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione. Non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né ricoprire la carica di Rettore o di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche. Non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR o in organo dotato di competenze equivalenti a quelle di quest'ultimo.

9. I presidenti del consiglio di una scuola interdipartimentale non possono fare parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

10. Nei casi di cui ai commi da 1 a 9, ove avvenga elezione o nomina a una carica o a un incarico incompatibili con quelli ricoperti al momento del voto o dell'elezione, o comunque si verifichi un'acclarata situazione di incompatibilità, chiunque ne venga a conoscenza informa il Rettore il quale diffida l'interessato a effettuare, entro venti giorni dal ricevimento della diffida, l'opzione tra l'una e l'altra carica. Ove l'opzione non venga esercitata, si danno per scelti la carica o l'incarico già ricoperti al momento del voto, della designazione o della nomina.

Art. 58.
Decadenza dalla carica di senatore accademico, di consigliere di amministrazione e di componente del consiglio degli studenti

1. Oltre a quanto previsto nell'art. 57, i componenti del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del consiglio degli studenti che non partecipano, senza adeguatamente giustificare le loro assenze, a più di tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza, decadono dalla carica.

2. In ogni caso, i componenti del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del consiglio degli studenti che non partecipano con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza per un periodo di almeno tre mesi, senza adeguata giustificazione, decadono dalla carica.

Art. 59.
Disposizioni in tema di elettorato passivo

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori e ricercatori di ruolo che, prima della data di collocamento a riposo, possono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

Art. 60.
Mandato degli studenti che partecipano alla composizione di organi collegiali

1. Il mandato degli studenti che compongono organi collegiali ha durata biennale ed è consecutivamente rinnovabile per una sola volta.

Art. 61.
Inizio anno accademico. Decorrenza e durata dei mandati

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico ha inizio il primo ottobre.

2. Fatta eccezione per casi di anticipata cessazione dalla carica, tutti i mandati elettivi hanno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico. In caso di anticipata cessazione da una carica individuale, si indicono elezioni suppletive e l'eletto a esito di queste ultime resta in carica sino alla fine dell'anno accademico in corso e per l'intero successivo mandato. In questa ipotesi, lo scorcio di mandato conta, ai fini della non rieleggibilità, se supera la metà del mandato ordinario.

Art. 62.
Emolumenti, compensi, indennità e rimborso spese per la partecipazione a organi collegiali

1. Nessun componente del consiglio di una scuola interdipartimentale, della commissione paritetica docenti-studenti e del collegio di disciplina può ricevere, per la sua partecipazione all'organo, forma alcuna di compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 63.
Termini per la formulazione dei pareri previsti nello statuto

1. Ove non diversamente stabilito, tutti i pareri previsti nel presente statuto devono essere resi nel termine di quarantacinque giorni dal momento in cui vengono richiesti.

2. Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 venga ritenuto insufficiente dall'organo che deve rendere il parere, l'organo consultivo può fare istanza motivata all'organo di amministrazione attiva per ottenere una proroga. Questa non può, in nessun caso, essere superiore a sessanta giorni.

3. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, il parere si dà per acquisito e l'organo di amministrazione attiva può procedere senza ulteriore indugio.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.
Disposizioni transitorie

1. Le strutture didattiche, scientifiche e amministrative in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto vengono disattivate, ove incompatibili con lo stesso, entro l'anno accademico successivo alla sua entrata in vigore, a seguito di deliberazione formale dei competenti organi di Ateneo. Le strutture didattiche previste dal precedente statuto restano operative per le funzioni strettamente necessarie fino alla conclusione dell'ultimo anno accademico la cui programmazione è stata da loro effettuata.

2. Al fine di assicurare all'offerta formativa dell'Ateneo un'ordinata e graduale transizione ai nuovi assetti organizzativi, fino al primo anno accademico per il quale la programmazione didattica sarà effettuata dalle nuove strutture, sono attivati gli stessi corsi di studio in essere al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, nel rispetto dei vincoli di legge e salvo motivata decisione in senso diverso degli organi di governo. Nel medesimo arco temporale, eventuali modifiche agli ordinamenti e ai regolamenti dei corsi di studio proposte dalle strutture didattiche competenti sono approvate dal nucleo di valutazione, che ne valuta la funzionalità ai fini del mantenimento o miglioramento della qualità didattica dei corsi e/o dell'efficienza del futuro quadro organizzativo. Nello stesso periodo, va in ogni caso assicurato da parte dei professori e dei ricercatori l'assolvimento del carico didattico nell'ambito dei corsi di studio in cui risultano impegnati al momento dell'entrata in vigore del presente statuto.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto, in applicazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, vengono avviate le procedure per il progressivo rinnovo degli organi collegiali centrali dell'Università. Gli organi collegiali rimangono in carica fino alla data di insediamento dei nuovi organi.

4. In sede di prima applicazione, il presidente del Comitato pari opportunità svolge le funzioni del presidente del «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni».

5. Nel limite al numero dei mandati per la elezione del consiglio di amministrazione e del senato accademico va computato anche quello in corso alla data di entrata in vigore del presente statuto.
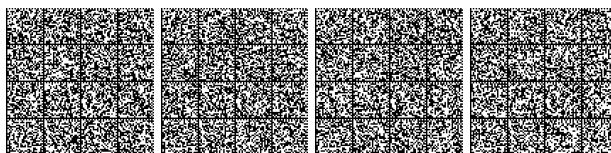
6. In sede di prima applicazione, il primo mandato dei componenti esterni del consiglio di amministrazione nella composizione prevista dal presente statuto ha durata triennale.

7. In sede di prima applicazione del presente statuto, l'incarico di Direttore generale viene attribuito dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del Rettore.

8. Quando il numero dei ricercatori universitari a tempo indeterminato calerà sotto la soglia di 1/8 del numero dei ricercatori a tempo indeterminato sommato al numero dei professori di prima e seconda fascia, si procederà a rivedere il dettato dell'art. 11 e dell'art. 22.

Art. 65.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Sino a eventuale ridefinizione dell'intero sistema, continua a esistere e a operare nei modi e forme attuali l'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie che attualmente costituisce il «Sistema bibliotecario di Ateneo». Quest'ultimo opera a sostegno delle strutture della didattica e della ricerca con il compito di assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario dell'Ateneo, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni bibliografiche.

2. Gli organi e le strutture che lo costituiscono, nonché il loro funzionamento, sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 66.
Disposizione di chiusura

1. Il presente statuto è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti nell'art. 2, commi 1 e 2, della stessa legge. Per tutto quello che non è diversamente stabilito dal presente statuto, si fa rinvio alla disciplina contenuta in quest'ultima, e successive modificazioni, nonché alla normativa di attuazione dello Stato.

2. Lo statuto dell'Università di Udine nel testo emanato con decreto rettorale 19 ottobre 2010, n. 634, è abrogato a far data dal giorno antecedente a quello di entrata in vigore del presente statuto.

3. Il presente statuto, emanato secondo la procedura di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entra in vigore dieci giorni dopo la data del decreto rettorale di emanazione.

12A02582

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 2 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3217
Yen	107,74
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,715
Corona danese	7,4346
Lira Sterlina	0,83270
Fiorino ungherese	289,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6983
Zloty polacco	4,1074
Nuovo leu romeno	4,3508
Corona svedese	8,8316
Franco svizzero	1,2062
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4205
Kuna croata	7,5673
Rublo russo	38,7275
Lira turca	2,3277
Dollaro australiano	1,2264
Real brasiliano	2,2712
Dollaro canadese	1,3044
Yuan cinese	8,3237
Dollaro di Hong Kong	10,2548
Rupia indonesiana	12020,00
Shekel israeliano	5,0187
Rupia indiana	65,3710
Won sudcoreano	1474,72
Peso messicano	16,8678
Ringgit malese	3,9701
Dollaro neozelandese	1,5851
Peso filippino	56,482
Dollaro di Singapore	1,6527
Baht tailandese	40,404
Rand sudafricano	9,9265

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A02902
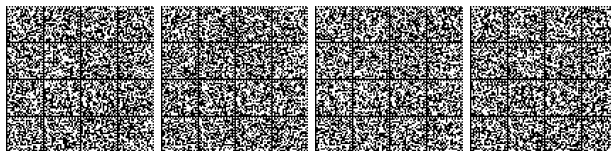
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 5 marzo 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3220
Yen	107,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,780
Corona danese	7,4341
Lira Sterlina	0,83465
Fiorino ungherese	291,26
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Zloty polacco	4,1260
Nuovo leu romeno	4,3503
Corona svedese	8,8382
Franco svizzero	1,2061
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4200
Kuna croata	7,5645
Rublo russo	38,7120
Lira turca	2,3355
Dollaro australiano	1,2354
Real brasiliano	2,2844
Dollaro canadese	1,3129
Yuan cinese	8,3392
Dollaro di Hong Kong	10,2628
Rupia indonesiana	12069,54
Shekel israeliano	5,0192
Rupia indiana	65,8290
Won sudcoreano	1478,08
Peso messicano	16,9126
Ringgit malese	3,9905
Dollaro neozelandese	1,6040
Peso filippino	56,659
Dollaro di Singapore	1,6608
Baht tailandese	40,506
Rand sudafricano	9,9892

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A02903

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-062) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
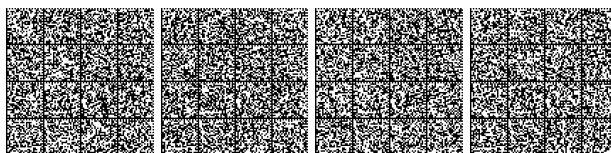
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
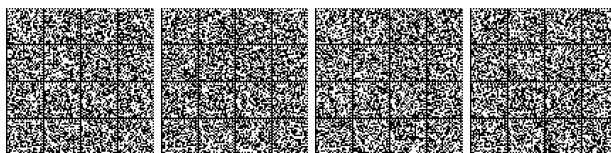
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
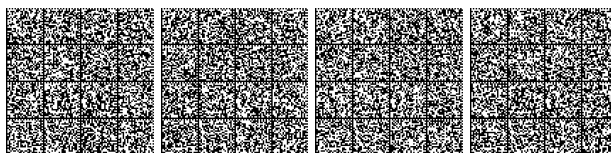
AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

45-410100120314

€ 1,00